

IL SUNTO RAGIONERIA

A cura di Patrizia Ruffini



23 del 12 giugno 2026

A complicare l'operatività degli uffici degli enti locali questa settimana ricordiamo la clessidra dei controlli sui professionisti, che dal 15 giugno impone verifiche fiscali senza franchigie e compensazioni immediate in presenza di cartelle esattoriali superiori a 5mila euro. Utile la boccata d'ossigeno per l'adesione alla rottamazione quinquies, prorogata a fine luglio. Infine, sul fronte accrual piovono faq, con cambiamenti in corsa.

Scadenzario

Per il **dettaglio delle scadenze aggiornate** utilizzare il seguente [link](#).

Attualità di rilievo



ANCI. On line il quaderno operativo Anci per i neo amministratori locali: elezioni amministrative 2026

È disponibile il Quaderno n. 63 dell'AnCi, intitolato "Manuale per i neo Amministratori locali. Elezioni Amministrative 2026". Giunto alla sesta edizione, il testo offre una panoramica sintetica e chiara sui principali adempimenti successivi alle elezioni per sindaci, consiglieri e amministratori, analizzando temi come i primi atti istituzionali, la composizione della giunta, il ruolo dei dirigenti e del segretario comunale. La pubblicazione si configura come uno strumento operativo essenziale per l'avvio del mandato, grazie anche all'inclusione di modelli pratici, schemi di delibere e moduli per le dichiarazioni.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Neeletti alla prova dei conti: dai controlli di cassa al Dup, parte la corsa degli adempimenti

Di Patrizia Ruffini

Finiti i festeggiamenti post-elezioni, per i sindaci neoeletti è il momento di posare la fascia tricolore e concentrarsi sulla gestione contabile, perché la macchina della finanza locale non si ferma ai tempi della politica. A tracciare la mappa degli adempimenti di inizio mandato è il Quaderno 63 dell'Anci, che mette in fila gli obblighi finanziari: dal conto della cassa alla relazione di inizio mandato, dalla verifica degli equilibri di bilancio fino alla prima programmazione, a partire dal Dup 2027-2029.

Il cambio del sindaco rende necessaria la verifica straordinaria di cassa prevista dall'articolo 224 del Tuel. L'operazione deve svolgersi alla presenza del sindaco uscente e di quello appena eletto, insieme al segretario comunale, al responsabile del servizio finanziario e all'organo di revisione. Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina modalità e tempi della verifica, che riguarda sia la tesoreria sia gli eventuali conti correnti postali e gli agenti contabili. L'adempimento non è richiesto in caso di rielezione dello stesso sindaco.

Tra i primi atti del nuovo sindaco rientra anche la sottoscrizione della relazione di inizio mandato, prevista dall'articolo 4-bis del Dlgs 149/2011. Il documento, predisposto dal responsabile finanziario o dal segretario generale, deve essere firmato entro 90 giorni dall'insediamento e fotografa la situazione finanziaria, patrimoniale e debitoria dell'ente. Pur non essendo previsto un modello standard, la relazione assume particolare rilievo nei Comuni che presentano criticità finanziarie o procedure di riequilibrio in corso, perché consente di valutare l'eventuale rimodulazione del piano di riequilibrio previsto dall'articolo 243-bis del Tuel. A differenza della relazione di fine mandato, non richiede l'asseverazione dei revisori né la trasmissione alla Corte dei conti e non comporta sanzioni in caso di ritardo.

Per i nuovi consigli comunali il primo banco di prova arriverà entro il 31 luglio, termine entro il quale dovranno essere verificati gli equilibri di bilancio e approvato l'assetto 2026-2028. Nello stesso passaggio dovranno essere riconosciuti e finanziati eventuali debiti fuori bilancio, secondo quanto stabilito dall'articolo 194 del Tuel. La mancata approvazione della delibera sugli equilibri è equiparata alla mancata approvazione del bilancio di previsione, con la conseguenza più grave prevista dall'ordinamento: lo scioglimento del consiglio comunale.

Sempre entro fine luglio gli amministratori dovranno predisporre il nuovo Dup 2027-2029 da sottoporre al consiglio comunale, salvo eventuali termini diversi collegati alla presentazione delle linee programmatiche di mandato. Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione e i termini fissati dallo statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche oltre quello previsto per il Dup, i due documenti potranno essere presentati contestualmente al consiglio, comunque non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione cui il Dup si riferisce.

Nei piccoli Comuni restano alcune particolarità organizzative e contabili da considerare. Nei centri sotto i 5mila abitanti, se la giunta esercita funzioni gestionali e adotta atti tecnici in deroga all'articolo 53, comma 23, della legge 388/2000, il risparmio di spesa prodotto da questa scelta deve essere certificato ogni anno con una specifica deliberazione approvata insieme al bilancio.

Per i Comuni fino a 3mila abitanti assume rilievo la novità introdotta dal 20 febbraio 2026 (DL 19/2026) sulla spesa del segretario comunale, che non viene più conteggiata nei limiti della spesa di personale. Una misura che amplia gli spazi assunzionali e incide direttamente sulla programmazione del nuovo bilancio.

Restano infine gli obblighi di trasparenza patrimoniale: entro tre mesi dall'elezione, sindaco e consiglieri sono tenuti a depositare le dichiarazioni relative alla propria situazione patrimoniale, comprese le quote societarie e i diritti reali su beni immobili e mobili registrati, oltre alla copia dell'ultima dichiarazione dei redditi.

Leggi l'[articolo](#).

Contabilità



Rassegna. Pagamenti ai professionisti, dal 15 giugno nuovi controlli: blocco o decurtazione per chi ha cartelle sopra i 5mila euro

Di Patrizia Ruffini

Dal 15 giugno scattano nuovi controlli sui pagamenti ai professionisti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Tutti gli uffici pagatori dovranno applicare la verifica prevista dall'articolo 48-bis del Dpr 602/1973 anche ai compensi professionali di importo fino a 5.000 euro e, in presenza di cartelle esattoriali non saldate per almeno 5.000 euro complessivi, saranno tenuti a versare direttamente le somme all'Agente della riscossione, fino a concorrenza del debito accertato.

La novità nasce dal comma 725 dell'articolo 1 della legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), che ha esteso ai compensi degli esercenti arti e professioni il sistema dei controlli fiscali già previsto per i pagamenti delle PA superiori a 5.000 euro. Nel perimetro rientrano anche i compensi per prestazioni rese in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall'importo.

L'intervento è stato però parzialmente corretto dal decreto-legge fiscale 38/2026, convertito con modifiche dalla legge 88/2026 (entrata in vigore il 23 maggio). L'articolo 2-ter ha limitato l'ambito della verifica: il controllo deve accertare l'esistenza di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a 5.000 euro. Nella formulazione originaria della legge di bilancio, la verifica avrebbe riguardato qualsiasi debito iscritto a ruolo, indipendentemente dalla soglia. Se il debito è inferiore alla soglia, il pagamento deve essere effettuato senza sospensioni o trattenute.

Cambia anche il meccanismo operativo. Per i compensi professionali non trova più applicazione la sospensione di 60 giorni in attesa dell'eventuale pignoramento da parte dell'Agente della riscossione. Al suo posto arriva un sistema di compensazione immediata: l'amministrazione versa direttamente all'Agente della riscossione le somme necessarie a coprire il debito accertato, corrispondendo al professionista solo l'eventuale importo residuo.

Il nuovo regime si applica a tutti i pagamenti effettuati dal 15 giugno 2026, indipendentemente dalla data della fattura o dal periodo in cui è stata svolta la prestazione. Le nuove regole coinvolgono quindi anche incarichi già conclusi, purché liquidati dopo l'entrata in vigore della disciplina.

L'intervento si inserisce in un quadro di progressivo rafforzamento dei controlli sul processo di spesa degli enti pubblici. Dal 1° gennaio 2026 è operativo anche l'obbligo di verifica sui pagamenti superiori a 2.500 euro relativi a stipendi e indennità di lavoro dipendente, ferma restando la rilevanza della posizione debitoria solo in presenza di cartelle per almeno 5.000 euro.

Parallelamente, il ventesimo correttivo all'armonizzazione contabile (decreto del 16 marzo 2026) ha introdotto nel principio contabile applicato 4/2 il nuovo punto 5.1-bis, con l'obiettivo di definire le modalità organizzative per garantire la conclusione del procedimento di spesa entro 28 giorni. In questo contesto, le verifiche di regolarità fiscale si affiancano a quelle contributive, ai controlli sulla tracciabilità dei flussi finanziari e agli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa, configurandosi come passaggi preliminari obbligatori per tutte le fatture soggette a tali verifiche.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Come gestire correttamente i costi delle palestre comunali concesse alle associazioni sportive

La Corte dei conti chiarisce i meccanismi applicativi degli obblighi gestionali e finanziari relativi all'uso extrascolastico delle palestre e degli impianti sportivi di proprietà comunale. Il parere nasce dall'istanza sollevata da un Comune in merito alla corretta interpretazione della normativa che disciplina l'affidamento di tali strutture alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche del territorio per le attività svolte al di fuori dell'orario delle lezioni.

I magistrati contabili hanno statuito che gli obblighi di custodia, cura e pulizia dei locali e delle attrezzature, posti ordinariamente a carico dei soggetti utilizzatori dalla legge vigente, possono essere legittimamente assolti per equivalente economico. Ciò significa che l'associazione e l'ente locale possono convenire che sia il Comune stesso a farsi carico direttamente dei servizi di manutenzione, igienizzazione e pagamento delle utenze dell'impianto scolastico, a fronte della corresponsione da parte dei concessionari di un canone o di un corrispettivo quantificato sulla base di tariffe orarie predeterminate.

La Sezione ha inoltre analizzato la possibilità per le amministrazioni comunali di applicare tariffe agevolate o ridotte per l'utilizzo extrascolastico delle palestre da parte delle realtà sportive locali. I giudici hanno specificato che tale opzione è considerata ammissibile, ma deve essere supportata da una rigorosa e adeguata motivazione che metta chiaramente in luce le ragioni di pubblico interesse perseguite, assicurando sempre il rispetto dei canoni generali di buon andamento e di parità di trattamento tra i diversi richiedenti. Sotto il profilo contabile, l'erogazione di queste agevolazioni incontra un limite insuperabile nella spesa storica che l'ente destinava alla diffusione delle pratiche motorie e sportive alla data di entrata in vigore della Legge numero 53 del 7 aprile 2026.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei conti. Sì all'uso dei proventi del Codice della Strada per il Piano dei Parcheggi ma solo se affidato all'esterno per carenza di personale

La deliberazione numero 207-2026 della Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti risponde a una richiesta di parere formulata da un comune in merito all'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada. In particolare, l'ente locale ha chiesto se sia possibile destinare tali risorse, ai sensi dell'articolo 7, C. 7, del D.Lgs. 285/1992, al finanziamento di un incarico professionale esterno per la redazione del Piano dei Parcheggi, inteso come strumento di pianificazione della mobilità urbana e della sosta.

I magistrati contabili hanno evidenziato che la normativa di settore vincola tassativamente l'impiego di queste somme a specifiche finalità individuate dal legislatore, tra cui spiccano la realizzazione di opere di pubblico interesse, l'installazione e la gestione di parcheggi, nonché i correlati interventi per il miglioramento della mobilità urbana e del trasporto pubblico locale. Di conseguenza, la Corte dei conti ha ritenuto ammissibile il finanziamento del supporto tecnico per la stesura del piano a condizione che il documento programmatico presenti una correlazione diretta e sostanziale con le finalità di legge e che l'ente dimostri l'effettiva impossibilità di provvedere alla sua redazione tramite il personale interno, rispettando i presupposti ordinamentali per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma.

In conclusione, la Sezione ha precisato che la concreta valutazione sulla sussistenza di tali presupposti spetta esclusivamente all'amministrazione comunale sotto la propria responsabilità. Inoltre, l'applicazione dell'esimente di responsabilità introdotta dalla legge numero 1 del 2026 rimane rigorosamente subordinata alla perfetta corrispondenza tra la realtà dei fatti e la ricostruzione dettagliata fornita dall'ente in sede di istanza.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Conti giudiziali: il principio di alterità vieta la coincidenza tra economo e controllore

La Corte dei conti chiarisce che è del tutto inammissibile che la stessa persona firmi il rendiconto in veste di economo comunale (ovvero come soggetto che ha materialmente gestito il denaro pubblico) e, contemporaneamente, approvi il visto di regolarità e la determinazione di parifica in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario.

Questa coincidenza di ruoli contrasta nettamente con il principio generale di alterità, una regola posta a tutela della corretta gestione dei conti pubblici che esige l'intervento di un soggetto terzo e indipendente per la verifica delle scritture contabili. Se si ammettesse una simile sovrapposizione, l'amministrazione pubblica si troverebbe privata della possibilità reale di vigilare, verificare ed eventualmente contestare i dati del rendiconto, annullando di fatto l'efficacia dell'intero sistema di controllo.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Contributi a rendicontazione: divieto di anticipazione in entrata e obbligo di re-imputazione dei residui

La Corte dei Conti evidenzia una regola contabile fondamentale per la gestione della finanza pubblica, richiamando la necessità di un perfetto allineamento tra i bilanci dell'ente che eroga un contributo a rendicontazione e quelli dell'amministrazione che lo riceve.

La Corte dei conti mette in guardia contro un errore frequente: iscrivere queste somme tra le entrate prima ancora che si siano verificate le condizioni di legge che fanno nascere il diritto di credito verso l'ente erogatore. Un'anticipazione del genere genera una pericolosa illusione finanziaria, poiché sovrastima le entrate dell'esercizio in corso e gonfia artificialmente la capacità di spesa dell'ente, mettendo a rischio la stabilità e i delicati equilibri del bilancio complessivo.

Per evitare questo scenario e garantire il pieno rispetto dei principi contabili, i contributi a rendicontazione non devono essere conservati come accertamenti nell'anno in corso, ma i relativi residui attivi devono essere obbligatoriamente re-imputati agli esercizi successivi, ovvero agli anni in cui il credito maturerà effettivamente a seguito della rendicontazione.

Leggi l'[articolo](#).

Accrual in pratica



MEF. Nuove faq Accrual 8 giugno 2026 dalla 24 alla 27

n°27

Come devono essere trattati, nella fase pilota della contabilità accrual, i trasferimenti vincolati agli investimenti riscossi in esercizi precedenti al 2025?

Nella fase pilota, il trattamento dei trasferimenti vincolati pregressi deve essere ricondotto ai principi della contabilità accrual, distinguendo tra obbligazioni ancora da adempiere e obbligazioni già adempiute alla data del 1° gennaio 2025, in coerenza con **ITAS 9** e con il **Quadro concettuale**.
In particolare:

caso 1) Trasferimenti vincolati con obbligazione non adempiuta al 1° gennaio 2025

Se il trasferimento vincolato è stato riscosso prima del 2025 ma non è ancora stato impiegato per realizzare l'investimento, esso rappresenta una **passività** derivante da un trasferimento

condizionato. Infatti, in base a ITAS 9, il provento può essere rilevato solo quando le condizioni associate al trasferimento sono soddisfatte; fino a quel momento sussiste un'obbligazione verso il finanziatore.

Coerentemente deve essere rilevato un debito **non corrente per trasferimenti condizionati** di importo pari al trasferimento ricevuto. Ciò riflette il fatto che, se gli ITAS fossero stati applicati sin dall'origine, l'ente avrebbe già iscritto tale passività

caso 2) Trasferimenti vincolati con obbligazione già adempiuta al 1° gennaio 2025

Se il trasferimento è stato già impiegato per realizzare l'investimento prima del 2025, l'obbligazione si considera adempiuta e, secondo ITAS 9, il trasferimento avrebbe dovuto essere rilevato come **provento** nell'esercizio di realizzazione dell'investimento.

Pertanto, nella fase pilota non deve essere rilevata alcuna passività. L'effetto economico del trasferimento deve considerarsi già realizzato negli esercizi precedenti, con conseguente impatto sul patrimonio netto. Operativamente, l'importo deve essere iscritto a **risultati economici degli anni precedenti**.

Nei modelli di raccordo

Nel fare il raccordo fra i pdc attuali e il pdc unico (foglio 1 del modello di raccordo):

- a. per le aziende del SSN è oscurato il raccordo fra la voce di PN "Finanziamenti per investimenti" (modello 4) e il pdc unico,
- b. per gli enti territoriali (modello 2a e 2b) è oscurato il raccordo fra la voce "Contributi agli investimenti" e il pdc unico.

Tali raccordi sono stati oscurati perché quelle voci non hanno corrispettivo nel pdc unico. L'ente quindi non le può riportare nel foglio 2. In sostanza, è come se fossero già "stornate", senza bisogno di rettificarle nel foglio 2.

Quindi, le integrazioni e rettifiche che gli enti devono fare nel foglio 2 sono facilmente identificabili. Se consideriamo i due casi 1) e 2) di cui sopra avremo:

- caso 1) – obbligazione non ancora adempiuta - l'integrazione da fare nei modelli di raccordo, foglio 2, è di iscrivere nella voce del pdc unico "Debiti non correnti per trasferimenti condizionati ricevuti da amministrazioni pubbliche" un debito di pari importo a quello presente nelle voci attuali "Finanziamenti per investimenti" (nel caso di Enti del SSN) oppure "Contributi agli investimenti" (Enti territoriali), che sono già stornate automaticamente.
- caso 2) – obbligazione già adempiuta - l'integrazione da fare nei modelli di raccordo, foglio 2, è di iscriversi nella voce del pdc unico "risultati economici degli anni precedenti" un importo pari a quanto attualmente presente nelle voci attuali "Finanziamenti per investimenti" (nel caso di Enti del SSN) oppure "Contributi agli investimenti" (Enti territoriali), che sono già stornate automaticamente.

n°26

I costi del personale di un ente di ricerca, se direttamente attribuibili a specifici progetti, misurabili e documentati (es. timesheet), possono essere capitalizzati ai sensi dell'ITAS 5, quando riferiti alla fase di sviluppo del progetto, e successivamente ammortizzati, invece che imputati integralmente a conto economico nell'esercizio di sostenimento?

Premessa: il criterio generale

L'ITAS 5, paragrafo 34, stabilisce un principio fondamentale: "I costi sostenuti per un elemento immateriale inizialmente rilevati come costi di esercizio non possono essere rilevati, a una data successiva, come parte del costo di un'immobilizzazione immateriale."

Pertanto, la decisione se capitalizzare o meno i costi del personale deve essere presa **nel momento in cui i costi sono sostenuti**, sulla base della natura dell'attività (ricerca o sviluppo) e del rispetto dei requisiti di cui all'ITAS 5, paragrafo 29.

1. Distinzione tra fase di ricerca (non capitalizzabile) e fase di sviluppo (capitalizzabile)

L'ITAS 5, paragrafo 27, richiede di suddividere il processo di generazione interna di un'attività immateriale in due fasi:

- fase di ricerca;
- fase di sviluppo;

Fase di ricerca (non capitalizzabile)

L'ITAS 5, paragrafo 28, stabilisce che: "Considerato che nella fase di ricerca non è dimostrabile l'esistenza di un'immobilizzazione immateriale capace di generare probabili benefici economici futuri o un probabile potenziale di servizio, nessuna immobilizzazione immateriale può essere rilevata in relazione alla fase di ricerca di un progetto interno. Quindi i costi della fase di ricerca sono imputati al conto economico dell'esercizio nel quale sono sostenuti." Le Linee Guida di ITAS 5, alla pagina 20, forniscono una tabella esemplificativa delle attività che rientrano nella fase di ricerca (es. attività finalizzate all'acquisizione di nuove conoscenze, ricerca di alternative, formulazione di possibili alternative, ecc.).

Fase di sviluppo (potenzialmente capitalizzabile)

L'ITAS 5, paragrafo 29, dispone che i costi sostenuti nella fase di sviluppo **possono essere rilevati come immobilizzazione immateriale** se, e solo se, sono soddisfatte **tutte** le seguenti condizioni:

Condizione (ITAS 5, par. 29)	Contenuto sintetico
a)	È tecnicamente fattibile completare l'immobilizzazione per l'uso o la cessione
b)	Esiste l'intenzione di completarla per usarla o cederla
c)	Esiste la capacità di usarla o cederla
d)	È definito il modo in cui genererà probabili benefici economici futuri o potenziale di servizio (es. esistenza di un mercato o utilità interna)
e)	Sono disponibili adeguate risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo
f)	L'amministrazione è in grado di determinare i costi attribuibili all'immobilizzazione durante la fase di sviluppo

2. I costi del personale direttamente attribuibili sono capitalizzabili se riferiti alla fase di sviluppo

L'ITAS 5, paragrafo 33, stabilisce che: "Il costo di un'immobilizzazione immateriale generata internamente comprende tutti i costi ad essa direttamente imputabili, necessari per creare, produrre e predisporre l'immobilizzazione immateriale affinché questa sia in grado di operare secondo i programmi dell'amministrazione."

Le Linee Guida ITAS 5, **Esempio 7 (pagine 18-20)**, affrontano espressamente il caso dei **costi del personale** in progetti di sviluppo. Nell'esempio, l'amministrazione sostiene costi del personale dedicato al progetto per attività di sviluppo volte al completamento del progetto. Le Linee Guida affermano testualmente:

"La voce b) è capitalizzabile trattandosi di costi sostenuti per lo svolgimento di attività di sviluppo volte al completamento del progetto."

E la scrittura contabile finale capitalizza euro 15.000 di stipendi e altri assegni fissi, incrementando il valore dell'immobilizzazione immateriale.

Condizioni richieste per la capitalizzazione dei costi del personale (desumibili dall'Esempio 7 e dal par. 33):

- I costi devono essere **direttamente attribuibili** al progetto;
- Devono essere **oggettivamente misurabili**;

- Devono essere **adeguatamente documentati** (nell'esempio si citano i timesheet o fogli di lavoro);
- Devono riferirsi **esclusivamente alla fase di sviluppo** (non alla fase di ricerca);
- Devono essere soddisfatte **tutte e sei le condizioni** del paragrafo 29 dell'ITAS 5.

3. Conferma espressa: i costi del personale qualificati possono essere capitalizzati

Sì, i costi del personale sostenuti da un ente di ricerca, se riferiti alla fase di sviluppo di un progetto che genera un'immobilizzazione immateriale, possono essere capitalizzati e iscritti tra le immobilizzazioni immateriali, purché:

1. Il progetto rientri nella **fase di sviluppo** (non ricerca) secondo la definizione dell'ITAS 5, paragrafo 2;
2. Siano soddisfatte **tutte le condizioni** di cui all'ITAS 5, paragrafo 29;
3. I costi siano **direttamente attribuibili, oggettivamente misurabili e adeguatamente documentati** (es. timesheet);
4. La capitalizzazione inizi **dal momento in cui tutte le condizioni sono soddisfatte per la prima volta** (ITAS 5, par. 32: *“dal momento in cui per la prima volta l'immobilizzazione soddisfa i criteri previsti per la rilevazione iniziale”*).

Non sono capitalizzabili i costi del personale sostenuti **prima** del soddisfacimento delle condizioni del paragrafo 29 (fase di ricerca o fase precedente alla maturazione dei requisiti).

4. Trattamento successivo: ammortamento

Una volta capitalizzati, i costi del personale incrementano il valore contabile dell'immobilizzazione immateriale. Successivamente, tale valore sarà **ammortizzato** lungo la vita utile stimata dell'attività (ITAS 5, par. 38 e segg.), in luogo dell'integrale imputazione a conto economico nell'esercizio di sostenimento.

L'ITAS 5, paragrafo 38, stabilisce: *“L'ammortamento deve iniziare quando l'immobilizzazione immateriale è disponibile per l'utilizzo.”*

L'ITAS 5, paragrafo 54, precisa inoltre: *“L'ammortamento di un'immobilizzazione immateriale con una vita utile definita non cessa se l'immobilizzazione immateriale non è più utilizzata, fino a quando l'immobilizzazione immateriale non sia stata completamente ammortizzata, o dismessa.”*

5. Conclusioni operative per l'Ente di ricerca

Fattispecie	Trattamento contabile	Riferimento ITAS 5
Costi del personale per attività di ricerca (o fase antecedente al rispetto delle condizioni del par. 29)	Costo d'esercizio (imputazione a CE)	Par. 28
Costi del personale per attività di sviluppo , con tutte le condizioni del par. 29 soddisfatte, direttamente attribuibili, misurabili e documentati (timesheet)	Capitalizzazione tra le immobilizzazioni immateriali	Par. 29, 33; Esempio 7 delle Linee Guida
Successiva utilizzazione dell'immobilizzazione	Ammortamento lungo la vita utile	Par. 38-44

n°25

Qual è il trattamento contabile dei beni immobili di proprietà della Provincia concessi in uso gratuito ad una ASL e delle spese di manutenzione straordinaria sostenute dalla Provincia?

Nella situazione descritta, la Provincia perde il controllo del bene. Di conseguenza, ai sensi dell'ITAS 4, paragrafo 66, lettera a), è tenuta a cancellare il bene dal proprio Stato Patrimoniale,

fornendo comunque adeguata informativa nella nota integrativa. Il bene continua ad essere registrato nel libro inventario della Provincia tra i beni di proprietà presso terzi.

La cancellazione del bene, qualora il valore contabile residuo sia positivo, dà luogo alla rilevazione di una **minusvalenza**, come illustrato nell'**Esempio 15 delle Linee guida di ITAS 4 – Immobilizzazioni materiali** (cessione gratuita di un cespite non ancora interamente ammortizzato). In tale esempio, la Provincia cancella il bene e rileva una minusvalenza pari al valore contabile residuo.

La ASL, invece, acquisisce il controllo del bene e lo iscrive nel proprio Stato Patrimoniale dandone informativa in nota integrativa e lo registra nel proprio libro inventario come bene di terzi in uso gratuito.

Per quanto riguarda la Provincia: non può capitalizzare

L'ITAS 4, al paragrafo 40, stabilisce che *"I costi di manutenzione straordinaria sono rilevati nel valore contabile dell'immobilizzazione materiale"*. Tuttavia, la Provincia ha già eliminato il bene dal proprio Stato Patrimoniale a seguito della perdita di controllo, come previsto dall'ITAS 4, paragrafo 66, lettera a). Non esiste quindi più un cespite su cui capitalizzare.

Di conseguenza, la Provincia non può applicare il paragrafo 40 (che richiederebbe la capitalizzazione dei costi di manutenzione straordinaria) poiché manca l'immobilizzazione di riferimento.

Il trattamento dei costi sostenuti successivamente alla cancellazione dipende dalle circostanze:

- Se non esiste alcun accordo di rimborso tra le parti, i costi sostenuti dalla Provincia sono considerati **costi d'esercizio** e vengono spesi interamente nel Conto Economico. Questo approccio è coerente con il principio a contrario del paragrafo 40 dell'ITAS 4: non essendoci un cespite, i costi non possono che confluire nel Conto Economico.
- Se, invece, è stipulato un accordo che obbliga la ASL a rimborsare la Provincia per le spese sostenute, allora la Provincia rileva un **credito verso la ASL**, in applicazione del Quadro Concettuale, paragrafo 3.8, che disciplina l'obbligazione a trasferire risorse.

Si richiama nuovamente l'**Esempio 15 delle Linee guida di ITAS 4**: in quel caso, la Provincia cede a titolo gratuito un pulmino non ancora interamente ammortizzato, cancellando il bene e rilevando una minusvalenza pari al valore contabile residuo. Se, dopo tale cancellazione, la Provincia dovesse sostenere ulteriori costi su quel bene, non potrebbe capitalizzarli: essi costituirebbero oneri di esercizio o, in presenza di apposita convenzione, crediti verso la ASL.

Per quanto riguarda la ASL: deve incrementare il valore del bene in Stato Patrimoniale e adeguare l'ammortamento

La ASL ha il bene nel proprio Stato Patrimoniale perché ne ha il controllo, come definito dal Quadro Concettuale ai paragrafi 3.4-3.6, secondo cui il controllo consiste nella capacità di utilizzare la risorsa per i propri fini istituzionali.

Le manutenzioni straordinarie – intese come interventi di adeguamento, prolungamento della vita utile o miglioramento funzionale – rientrano nella definizione fornita dall'ITAS 4, paragrafo 2. L'ITAS 4, paragrafo 40, dispone inoltre che *"I costi di manutenzione straordinaria sono rilevati nel valore contabile dell'immobilizzazione materiale"*, senza alcuna distinzione riguardo a chi materialmente sostenga la spesa.

Pertanto, anche se il pagamento è effettuato dalla Provincia, la ASL deve **capitalizzare** l'importo, portandolo ad incremento del valore contabile del cespite.

La scrittura contabile della ASL varia a seconda della convenzione in essere:

- Se la ASL dovrà rimborsare la Provincia per i costi sostenuti, la rilevazione sarà: Dare **Immobilizzazione materiale (Fabbricati)** e Avere **Debiti verso la Provincia**.
- Se l'intervento è a titolo gratuito per la ASL (cioè senza obbligo di rimborso), la contropartita sarà rappresentata da **Proventi** (secondo quanto previsto dall'ITAS 9 – Ricavi e proventi) o, in caso di vero e proprio conferimento, da un incremento del **Patrimonio Netto**.

Quanto all'ammortamento, l'ITAS 4, paragrafo 57, stabilisce che: *"Laddove la capitalizzazione dei costi comporti l'incremento del valore di un'immobilizzazione materiale, l'ammortamento si applica"*

in modo unitario avendo riguardo al nuovo valore contabile del cespite tenuto conto della sua nuova residua vita utile."

La ASL è quindi tenuta a ricalcolare la quota di ammortamento sulla base del nuovo valore contabile (dato dalla somma del valore residuo precedente e del costo straordinario sostenuto) e sulla residua vita utile aggiornata a seguito degli interventi.

Sintesi dei ruoli

- **Provincia:** la perdita di controllo comporta la cancellazione del bene dallo Stato Patrimoniale, con rilevazione di una **minusvalenza** (Esempio 15 delle Linee guida ITAS 4). Non potendo più capitalizzare, i successivi costi di manutenzione straordinaria sono trattati come costi d'esercizio nel Conto Economico oppure, se previsto da un accordo di rimborso, come credito verso la ASL.
- **ASL:** poiché ha il controllo del bene, lo iscrive nel proprio Stato Patrimoniale. Deve capitalizzare i costi di manutenzione straordinaria, incrementando il valore del cespite e rideterminando l'ammortamento secondo il nuovo valore contabile e la residua vita utile.

n°24

- Come devono essere contabilizzati trasferimenti vincolati destinati alla realizzazione di opere o altre immobilizzazioni materiali secondo ITAS 4 e ITAS 9?

- È corretto rilevare integralmente il provento nell'esercizio di accettazione della rendicontazione oppure è possibile ripartirlo lungo la vita utile dell'immobilizzazione per allinearlo all'ammortamento?

- Quale informativa deve essere fornita in nota integrativa per gestire il disallineamento tra la rilevazione del provento e quella degli ammortamenti?

Premessa: il principio generale della rilevazione dei proventi da trasferimenti con condizioni

L'ITAS 9, paragrafo 31, stabilisce che si rileva una **passività** (e non un provento) quando le risorse trasferite sono sottoposte a **condizioni** che determinano un'obbligazione attuale, in quanto stabiliscono che:

a) i benefici economici o il potenziale di servizio incorporati nelle risorse trasferite devono essere utilizzati per una determinata finalità e che, in caso contrario, questi ultimi devono essere restituiti al trasferente; oppure b) il trasferimento delle risorse è subordinato all'adempimento di una determinata prestazione da parte dell'amministrazione destinataria del trasferimento (cd. trasferimenti a rendicontazione).

Nel caso dei **trasferimenti vincolati (c.d. contributi a rendicontazione) destinati alla realizzazione di opere**, siamo proprio nell'ambito della lettera b): il trasferimento è subordinato alla realizzazione dell'opera (adempimento di una prestazione). Pertanto, finché l'opera non è completata e correttamente rendicontata, permane una passività.

Momento di cancellazione della passività e rilevazione del provento

L'ITAS 9, paragrafo 32, dispone:

*"Successivamente alla rilevazione iniziale, quando l'amministrazione **adempie, in tutto o in parte, alla condizione** relativa alle risorse trasferite, riduce corrispondentemente il valore contabile della passività, rilevando e iscrivendo nel conto economico un provento da trasferimenti di ammontare pari a tale riduzione."*

Le **Linee Guida ITAS 9 (Esempio 18)** affrontano esplicitamente il caso di un contributo in conto investimenti per la costruzione di un immobile, con condizione che prevede la restituzione delle somme in caso di mancato completamento dell'opera. In quell'esempio, si afferma testualmente:

"Essendo prevista una condizione fino al completamento dell'opera, durante tutta la fase di costruzione non si rileverà alcun provento ma solamente una passività. Al termine della costruzione, si potrà ridurre la passività e rilevare il corrispondente provento."

L'esempio chiarisce che la riduzione della passività e la rilevazione del provento avvengono **al termine dell'opera**, non ai singoli stati di avanzamento (SAL), perché i SAL non liberano dalla condizione.

Punto fondamentale il momento rilevante non è l'**accettazione formale** della rendicontazione da parte dell'ente erogatore, bensì la **trasmissione della corretta rendicontazione** da parte dell'ente beneficiario. Le Linee Guida ITAS 9 (pagina 15, con riferimento all'Esempio 11 e seguenti) chiariscono che:

*“Il momento rilevante per la rilevazione del provento è quello della **trasmissione della rendicontazione (correttamente effettuata)**, e non quello dell'accettazione formale da parte dell'ente erogante. Quest'ultima – o l'eventuale mancata accettazione, totale o parziale – è qualificata come **evento successivo**.”*

Pertanto:

- La passività si cancella (e il provento si rileva) **quando l'ente beneficiario trasmette la rendicontazione corretta** che dimostra l'adempimento della condizione (completamento dell'opera).
- L'accettazione formale successiva non fa venire meno quanto già rilevato; semmai, una eventuale contestazione genera una **sopravvenienza passiva** nell'esercizio in cui si manifesta.

Il problema del disallineamento temporale con l'ammortamento

La domanda 2 evidenzia un potenziale disallineamento:

- Il provento da trasferimento viene rilevato **integralmente** nell'esercizio in cui l'opera è completata e rendicontata (e quindi la passività viene cancellata).
- L'ammortamento dell'opera, ai sensi dell'ITAS 4, inizia **quando l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso** (ITAS 4, par. 52), che tipicamente coincide con il collaudo e l'entrata in funzione, spesso nello stesso esercizio o in quello successivo.
- Negli esercizi successivi, si rileveranno solo gli ammortamenti (costi) senza una corrispondente quota di provento, creando un disallineamento nella rappresentazione economica.

La risposta degli ITAS è chiara: il provento va rilevato integralmente nell'esercizio in cui viene meno la passività (completamento e corretta rendicontazione), senza alcuna forma di imputazione progressiva lungo la vita utile.

Perché? L'ITAS 9 non prevede alcun meccanismo di “risconto passivo” o di ripartizione del provento da trasferimento in funzione dell'ammortamento del bene finanziato. Al contrario, l'ITAS 9 distingue nettamente tra:

- **Trasferimenti con condizioni** (obbligo di fare/realizzare): il provento si rileva quando la condizione è adempiuta (completamento dell'opera), indipendentemente dalla futura vita utile del bene.
- **Trasferimenti con limiti e restrizioni** (senza obbligo di restituzione): il provento si rileva al sorgere del diritto, senza passività.

L'Esempio 19 delle Linee Guida ITAS 9 rappresenta un caso particolare in cui la condizione non è solo la realizzazione dell'opera, ma anche il **mantenimento in funzione per un certo periodo**. In quel caso, il provento viene rilevato **progressivamente lungo il periodo di gestione** (es. 10 anni), perché la condizione (obbligo di mantenere in funzione) si adempie annualmente. Tuttavia, questo avviene solo se l'atto di assegnazione prevede espressamente che la restituzione delle somme sia legata anche all'obbligo di gestione pluriennale.

Nel caso standard di **contributo per la realizzazione di un'opera** (senza obbligo di gestione futura), la condizione si esaurisce con il completamento dell'opera. Pertanto, il provento è interamente di competenza dell'esercizio in cui l'opera è completata e correttamente rendicontata.

Non è ammissibile (né tantomeno richiesto) un trattamento contabile che correli il provento al periodo di ammortamento mediante imputazione progressiva. Gli ITAS non contengono alcuna disposizione in tal senso.

Informativa in nota integrativa

Qualora si ritenga che il disallineamento temporale tra provento (rilevato tutto nell'esercizio di completamento) e ammortamenti (rilevati negli esercizi successivi) possa influenzare la comprensione del bilancio, l'ente beneficiario deve fornire adeguata **informativa in nota integrativa**, ai sensi:

- **ITAS 9, paragrafo 59, lettera b)**, punto iii: l'amministrazione indica l'importo dei trasferimenti, distinguendo, **laddove l'informazione sia rilevante**, gli importi delle principali classi individuate per destinazione e provenienza delle risorse, **nonché per tipologia di condizioni sulle risorse trasferite**.
- **Quadro Concettuale, paragrafo 5.8**: la nota integrativa contiene informazioni che non soddisfano i requisiti per la presentazione nei prospetti contabili, ma che sono **significative per gli utilizzatori**.

Informativa suggerita (da adattare al caso concreto):

“Nell'esercizio [anno], l'ente ha rilevato un provento da trasferimento di € [importo] a seguito del completamento dell'opera [denominazione] e della trasmissione della rendicontazione all'ente erogatore. L'opera, entrata in funzione nel medesimo esercizio, è stata iscritta tra le immobilizzazioni materiali per un valore di € [importo] e sarà ammortizzata lungo la sua vita utile stimata di [anni] anni. Ne consegue che negli esercizi successivi il conto economico rifletterà i soli ammortamenti dell'opera, senza una corrispondente quota di provento, in quanto il provento è stato già integralmente rilevato nell'esercizio di completamento dell'opera, in conformità con quanto previsto dall'ITAS 9 per i trasferimenti con condizioni (adempimento della prestazione).”

Inoltre, l'ente può presentare, nella nota integrativa o in un documento allegato, un **prospetto di riconciliazione** tra il provento rilevato e gli ammortamenti previsti negli esercizi successivi, per dare conto agli utilizzatori del bilancio dell'effetto complessivo dell'operazione.

Sintesi delle risposte

Domanda	Risposta
Il provento va rilevato integralmente nell'esercizio in cui viene meno la passività (accettazione/trasmissione rendicontazione)?	Sì , integralmente. Il momento rilevante è la trasmissione della corretta rendicontazione (non l'accettazione formale). L'ITAS 9 non prevede ripartizioni del provento lungo la vita utile del bene.
È ammissibile un trattamento contabile che corredi il provento al periodo di ammortamento (imputazione progressiva)?	No , non è ammissibile. L'ITAS 9 non contiene alcuna disposizione che consenta tale correlazione. L'unica eccezione (Esempio 19) riguarda i casi in cui la condizione include anche l'obbligo di gestione pluriennale.
Quale informativa dare in nota integrativa per il disallineamento?	Fornire una spiegazione chiara dell'operazione, indicando l'importo del provento rilevato, il valore dell'immobilizzazione, la vita utile e l'effetto del disallineamento. È possibile anche inserire un prospetto di riconciliazione.

Leggi l'[articolo](#).



MEF. Ripubblicata la faq 22 ecco la nuova versione

Riportiamo il nuovo testo visibile dall'11 giugno 2026 e il confronto con quello precedente.

n°22. 28 maggio 2026**versione attuale**

Ai fini accrual, sulla base del concetto di “controllo” definito da Quadro concettuale, chi deve rilevare in bilancio gli immobili scolastici utilizzati dagli istituti superiori: le amministrazioni che ne detengono la proprietà o che ne sostengono i costi di gestione, come i Comuni/Province, altri enti o le Regioni?

L’iscrizione di un’immobilizzazione materiale nel bilancio di un’amministrazione pubblica prescinde dalla titolarità del diritto di proprietà e dalla copertura finanziaria dei costi di gestione (es. spese di manutenzione ordinaria o straordinaria). Il principio da seguire è quello del **controllo**, che rappresenta il criterio guida per l’iscrizione in bilancio.

Secondo il Quadro Concettuale (QC parr. **3.4-3.7**), il controllo è la capacità di utilizzare la risorsa (o di indirizzarne l’utilizzo da parte di terzi) in modo tale da godere del potenziale di servizio o dei benefici economici da essa derivanti, limitando o inibendo l’accesso a terzi.

L’ITAS 4 (par. **6**) chiarisce che un’immobilizzazione materiale deve essere rilevata come attività se:

- a) rispetta la definizione di attività (e quindi la condizione di controllo);

- b) il suo valore è determinato in modo da rispettare i postulati e i vincoli dell’informazione di bilancio.

Inoltre, l’ITAS 4 (par. **7**) specifica che il controllo può essere esercitato anche in assenza del titolo di proprietà, purché sussista un altro valido titolo giuridico che attribuisca all’amministrazione utilizzatrice la disponibilità e la gestione effettiva del bene.

Le Linee Guida all’ITAS 4 (par. **Rilevazione iniziale**) ribadiscono che “il requisito del controllo può individuarsi anche nel caso in cui un’amministrazione possieda un’immobilizzazione materiale in forza di un valido titolo giuridico diverso dalla proprietà, ad esempio alcuni tipi di comodato d’uso o di concessione, nei quali viene attribuito al comodatario (concessionario) un controllo sostanziale sul bene, limitando al comodante (concedente) la possibilità di determinarne l’utilizzo e di richiederne la restituzione. In tal caso, la reporting entity è l’amministrazione che detiene il controllo.”

Conseguentemente, per stabilire se un immobile scolastico debba essere rilevato nel bilancio dell’amministrazione utilizzatrice (l’istituto scolastico) ovvero in quello del proprietario (Comune, Provincia, Regione o altro ente), è necessario valutare il **titolo giuridico** con cui il bene è stato messo a disposizione.

In particolare, occorre verificare se il contratto o l’atto (concessione, comodato, affidamento, ecc.) attribuisca

22. (ITAS 4)**Versione precedente**

Ai fini accrual, sulla base del concetto di “controllo” previsto dall’ITAS 4, chi deve rilevare in bilancio gli immobili scolastici utilizzati dagli istituti superiori: i Comuni/Province, altri enti o le Regioni?

Il controllo è distinto dalla proprietà e dalla copertura finanziaria dei costi sostenuti per tali beni.

In base all’autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche e al potere di utilizzo esclusivo (o prevalente), indirizzo dell’uso e limitazione dell’accesso a terzi, il soggetto che esercita il controllo è l’istituto scolastico. Comuni, altri enti (ad es. Enti di decentramento territoriale) e Regione possono essere proprietari, possono sostenere spese, ma non esercitano il controllo ai fini ITAS, se non dirigono l’uso del bene. La mancata inclusione degli istituti scolastici tra le reporting entities della fase pilota è una imperfezione consapevole connaturata al perimetro ristretto della fase pilota, che non giustifica però l’iscrizione degli immobili nello Stato patrimoniale di altri enti. Resta fermo l’obbligo di inventariazione dei beni (beni propri presso terzi), distinto dall’iscrizione nello stato patrimoniale.

all'istituto scolastico un **controllo effettivo** sull'immobile, ossia:

- la facoltà di utilizzare il bene per le proprie finalità istituzionali;
- il potere di indirizzare le modalità di utilizzo (anche escludendo altri soggetti);
- la possibilità di limitare o impedire l'accesso a terzi.

Se il titolo giuridico riconosce all'istituto scolastico tali poteri, quest'ultimo dovrà iscrivere il bene nel proprio stato patrimoniale, a prescindere dalla proprietà formale e dalla titolarità delle spese di manutenzione (sia ordinaria che straordinaria).

Al contrario, se il titolo giuridico riserva al concedente (Comune, Provincia, Regione) il potere di determinare l'uso del bene, di disporne liberamente o di rientrarne in possesso in qualsiasi momento, il controllo rimane in capo al concedente, che sarà pertanto l'ente tenuto alla rilevazione in bilancio.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Accrual, retromarcia sugli immobili scolastici: cancellata la presunzione di controllo in capo alle scuole

Di Andrea Biekar e Patrizia Ruffini

Dopo la pubblicazione della [Faq 22](#), che sembrava attribuire in modo pressoché automatico agli istituti scolastici il controllo degli edifici utilizzati, la Ragioneria generale dello Stato torna sui propri passi e riformula integralmente il chiarimento diffuso il 28 maggio scorso. Una revisione tutt'altro che marginale, che modifica l'impostazione originaria e riporta la questione entro i confini delineati dal Quadro concettuale della contabilità accrual.

La nuova versione della Faq abbandona l'approccio fondato su una soluzione generalizzata per intere categorie di beni, come gli immobili scolastici, e sposta l'attenzione sull'analisi delle singole fattispecie. Una scelta che appare più coerente in questa fase, anche se resta l'opportunità di indicazioni operative più omogenee per tipologie ricorrenti.

Il chiarimento ribadisce che l'iscrizione di un'immobilizzazione materiale nel bilancio di un'amministrazione pubblica non dipende dalla titolarità giuridica del bene né dall'assunzione degli oneri di gestione e manutenzione. L'elemento decisivo resta il controllo, che costituisce il presupposto per la rilevazione dell'attività nello stato patrimoniale.

Per stabilire se un immobile scolastico debba essere iscritto nel bilancio dell'istituto utilizzatore oppure in quello dell'ente proprietario (Comune, Provincia, Città metropolitana o altro soggetto pubblico), occorre quindi esaminare il titolo giuridico che ne disciplina l'utilizzo, sia esso una concessione, un comodato o altra forma di affidamento. In particolare, va verificato se all'istituto scolastico siano attribuiti i poteri tipici del controllo sostanziale del bene: la possibilità di utilizzarlo per le proprie finalità istituzionali, il potere di determinarne concretamente le modalità di utilizzo, anche escludendo altri soggetti, e la facoltà di limitarne o impedirne l'accesso a terzi.

Qualora tali prerogative risultino effettivamente attribuite alla scuola, il bene dovrà essere iscritto

nel suo stato patrimoniale, indipendentemente dalla proprietà formale e dalla ripartizione delle spese di manutenzione. Se invece il titolo giuridico mantiene in capo all'ente proprietario il potere di decidere l'utilizzo dell'immobile o di rientrarne nella disponibilità, il controllo continuerà a fare capo al concedente, che resterà quindi il soggetto tenuto alla rilevazione contabile.

L'analisi delle ricadute sul piano applicativo resta complessa. Se la facoltà di utilizzare l'immobile per finalità istituzionali e di disciplinarne gli accessi è normalmente riconosciuta agli istituti scolastici, più delicata appare la valutazione del potere di determinarne l'utilizzo. Nella maggior parte dei casi, infatti, questa prerogativa sembra continuare a essere esercitata dall'ente proprietario, che conserva la disponibilità giuridica del bene e la facoltà di definirne la destinazione. Le amministrazioni saranno quindi chiamate a riesaminare i singoli rapporti concessori e convenzionali per individuare chi detenga effettivamente il controllo degli immobili. Nel caso degli edifici scolastici non può escludersi che tale controllo continui a essere esercitato dagli enti proprietari, soprattutto quando mantengano rilevanti poteri decisionali sulla gestione e sull'utilizzo dei fabbricati.

Resta infine una considerazione di carattere generale. La modifica di una Faq a pochi giorni dalla sua pubblicazione, senza l'evidenziazione delle variazioni introdotte rispetto al testo originario, conferma come il percorso di attuazione della riforma accrual sia ancora in una fase di assestamento. Per gli enti chiamati ad applicare i nuovi principi contabili sarebbe auspicabile un quadro interpretativo più stabile.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Accrual, la vera sfida è dare un valore reale ai conti pubblici

DI Andrea Biekar

La pubblicazione della norma istitutiva della contabilità Accrual nella Pubblica amministrazione segna uno dei passaggi più rilevanti della riforma abilitante 1.15 del Pnrr. Un cambiamento destinato a incidere profondamente sulla cultura amministrativa italiana e che, inevitabilmente, riapre dubbi, resistenze e nostalgie verso il sistema tradizionale di contabilità finanziaria.

Le obiezioni sono note: costi elevati, complessità operative, necessità di formazione e adeguamento organizzativo. Ma il punto centrale della riforma non è tecnico. È, prima ancora, logico e politico. Occorre infatti chiedersi quale sia la finalità di un sistema di rendicontazione pubblica. A cosa serve un bilancio, se non a rappresentare in modo veritiero lo stato di salute di un'amministrazione?

Guardando all'attuale sistema contabile, la risposta appare meno scontata di quanto si creda. Possiamo davvero affermare di conoscere con precisione l'entità del debito pubblico dello Stato o di un singolo ente territoriale? Difficilmente. Nei documenti finanziari autorizzatori degli enti locali, ad esempio, manca una rappresentazione completa dei debiti finanziari. Nei conti del patrimonio derivati dal Dlgs 118/2011, i debiti di funzionamento coincidono sostanzialmente con il ribaltamento dei residui passivi finali della contabilità finanziaria. Ma è lecito domandarsi quanto tali residui rappresentino sempre obbligazioni effettive.

Il dato sulle economie dei residui alimenta più di una perplessità. Nel 2024 (completo dal punto di vista dei dati), i Comuni italiani hanno cancellato residui passivi di parte corrente per 1,7 miliardi su 20,3 miliardi di residui risalenti al periodo 2023 e retro, pagandone 11,6. Per la parte capitale su 17,5 miliardi ne sono stati riscossi 7 e cancellati 1. Questi numeri che suggeriscono come una parte consistente dei debiti iscritti nei rendiconti non corrisponda a passività reali, ma piuttosto a poste contabili generate da un sistema che fatica a misurare correttamente obbligazioni e competenza economica.

Le stesse criticità emergono sul fronte patrimoniale. Sul valore effettivo del patrimonio pubblico statale persistono lacune informative significative. Negli enti territoriali il quadro è più avanzato, ma

non ancora affidabile. Le immobilizzazioni in corso registrano valori spesso sproporzionati. Nel 2024 rappresentavano il 20 per cento delle immobilizzazioni materiali. Nelle immobilizzazioni immateriali confluiscono spese spesso prive dei requisiti tipici di un'attività patrimoniale; permane inoltre una sovrapposizione tra beni demaniali, beni assegnati in dotazione e beni in concessione.

La questione, anche in questo caso, è elementare: quale attendibilità può avere uno stato patrimoniale che non rappresenta correttamente il valore dei beni pubblici?

Le anomalie riguardano anche altre componenti dell'attivo. I crediti, ad esempio, non sempre sono classificati secondo la loro effettiva esigibilità o svalutati in misura congrua; le partecipazioni societarie raramente riflettono l'andamento reale del patrimonio netto delle partecipate o il valore di mercato.

Da qui emerge il nodo centrale della riforma. Come valutare se, al termine di un mandato amministrativo, un ente abbia accresciuto o impoverito le proprie risorse? Come verificare se una governance pubblica abbia rispettato il principio di equità intergenerazionale, evitando di trasferire costi occulti sulle generazioni future?

La risposta non può essere affidata alla sola contabilità finanziaria né a stati patrimoniali costruiti su basi incoerenti. Il patrimonio netto rappresenta un indicatore realmente significativo, purché determinato all'interno di un sistema contabile fondato sulla competenza economica e sull'applicazione rigorosa dei principi Accrual.

Il patrimonio netto rappresenta infatti non solo la capacità finanziaria di un'amministrazione – ossia la possibilità di adempiere alle proprie obbligazioni – ma anche la sua capacità operativa: continuare a garantire servizi pubblici mantenendo standard qualitativi e quantitativi adeguati.

Per questo il tema non è chiedersi se il sistema Accrual sia utile. La vera domanda è un'altra: può ancora considerarsi adeguato un modello di rendicontazione che, a fine esercizio, non consente di conoscere con certezza l'ammontare complessivo dei debiti, non misura correttamente il patrimonio pubblico e non permette di stabilire se chi governa abbia consumato o preservato ricchezza collettiva?

La sfida dell'Accrual, in definitiva, non riguarda soltanto la tecnica contabile. Riguarda il rapporto tra verità e rappresentazione nei conti pubblici. E, soprattutto, la capacità dello Stato di attribuire finalmente alle parole – debito, patrimonio, equilibrio, sostenibilità – il loro significato reale.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Accrual/2 – Doppio binario per i contributi agli investimenti: nella fase pilota la scelta è tra debito e patrimonio netto

Di Andrea Biekar e Patrizia Ruffini

Il trattamento dei trasferimenti vincolati ricevuti negli esercizi precedenti rappresenta uno dei passaggi più delicati nella predisposizione dello stato patrimoniale della fase pilota accrual. Le indicazioni fornite dalla [Faq 27](#) distinguono infatti tra contributi per i quali, al 1° gennaio 2025, l'obbligazione verso il soggetto finanziatore risulta ancora da adempiere e contributi per i quali tale obbligazione può invece considerarsi già soddisfatta.

L'impostazione segue i principi contenuti nell'Itas 9 e nel Quadro concettuale della contabilità Accrual, che subordinano la rilevazione del provento all'avveramento delle condizioni previste dal trasferimento.

Caso 1: obbligazione ancora da adempiere

Quando il trasferimento vincolato è stato incassato prima del 2025 ma non è ancora stato utilizzato per realizzare l'investimento cui è destinato, il contributo continua a rappresentare una passività. In base ai principi Accrual, l'ente non ha ancora adempiuto alle condizioni che consentono di considerare definitivamente acquisita la risorsa e deve quindi rilevare un debito non corrente per trasferimenti condizionati di importo pari al contributo ricevuto.

La soluzione è coerente con la logica della prima applicazione: se gli standard Itas fossero stati

adottati fin dall'origine, il trasferimento sarebbe stato contabilizzato come passività fino al soddisfacimento delle condizioni previste dal finanziamento.

Caso 2: obbligazione già adempiuta

Diverso è il trattamento nel caso in cui il contributo sia già stato utilizzato per realizzare l'investimento prima del 1° gennaio 2025. In questa situazione l'obbligazione si considera adempiuta e il trasferimento, secondo l'Itas 9, avrebbe dovuto essere rilevato come provento nell'esercizio in cui l'investimento è stato realizzato.

Di conseguenza, nella fase pilota non deve essere iscritta alcuna passività. L'effetto economico del contributo deve considerarsi già maturato negli esercizi precedenti e il relativo importo confluisce nei risultati economici degli anni precedenti, con effetti diretti sul patrimonio netto.

I modelli di raccordo

Il chiarimento assume particolare rilievo per gli enti territoriali chiamati a compilare i modelli di raccordo tra il piano dei conti attualmente in uso e il nuovo piano dei conti unico Accrual. Nei modelli 2A e 2B, il collegamento tra la voce «Contributi agli investimenti» e il piano dei conti unico risulta oscurato. La scelta non è casuale: tali voci non trovano corrispondenza nel nuovo piano dei conti e vengono quindi escluse automaticamente dal raccordo, senza necessità di ulteriori operazioni nel foglio dedicato alla riclassificazione.

Nel caso dei contributi con obbligazione ancora da adempiere, l'integrazione richiesta consiste nell'iscrizione di un debito nella voce del piano dei conti unico «Debiti non correnti per trasferimenti condizionati ricevuti da amministrazioni pubbliche», per un importo pari a quello precedentemente classificato tra i contributi agli investimenti. La contropartita della rettifica è rappresentata dal fondo di dotazione, sul quale confluiscono gli effetti del raccordo iniziale.

Quando invece l'obbligazione risulta già adempiuta, l'importo deve essere riclassificato nella voce «Risultati economici degli anni precedenti», senza generare alcuna passività.

Il chiarimento contribuisce a definire il corretto trattamento dei contributi ricevuti negli anni passati, ma genera incertezze nei casi in cui il trasferimento sia soggetto a rendicontazione. La [Faq 19](#), infatti, aveva collegato l'avveramento della condizione non al solo utilizzo delle risorse per la realizzazione dell'investimento, ma anche alla presentazione della rendicontazione richiesta dal soggetto finanziatore. Un aspetto che impone agli enti di valutare con attenzione le caratteristiche specifiche di ciascun contributo prima di procedere alle scritture di apertura della fase pilota della contabilità Accrual.

Si tratta della terza Faq pubblicata in pochi giorni sullo stesso tema. Le soluzioni proposte appaiono non coordinate, come invece necessario in una fase convulsa e delicata come l'introduzione di una riforma complessa e faticosa. Mentre le [Faq 19 e 24](#) collocano con precisione l'avveramento della condizione alla data di presentazione della rendicontazione, nella Faq 27 il riferimento sembra invece spostarsi all'ultimazione dell'opera. Nella prassi, quasi tutti i contributi agli investimenti sono soggetti a rendicontazione. Sul punto è auspicabile un'armonizzazione.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Costi del personale nei progetti di ricerca, la Faq 26 apre alla capitalizzazione ma aumenta i vincoli

Di Andrea Biekar e Patrizia Ruffini

Con la pubblicazione della [Faq 26](#), l'impianto interpretativo dell'ITAS 5 in materia di costi del personale negli enti pubblici di ricerca compie un passo avanti sul piano della chiarezza formale. Il documento affronta in modo esplicito un tema a lungo controverso: la possibilità di capitalizzare gli oneri del personale nell'ambito di progetti interni. La risposta è, sul piano normativo, lineare e coerente: i costi del personale possono essere capitalizzati, ma solo al ricorrere di precise condizioni.

L'apertura, tuttavia, è solo apparente. Emergono infatti, in controluce, una serie di criticità

operative che rischiano di rendere la regola difficilmente applicabile nella prassi. La [Faq 26](#) ribadisce un principio di fondo non negoziabile: i costi contabilizzati a conto economico non possono essere successivamente capitalizzati. Ne deriva una conseguenza centrale: la qualificazione del costo del personale deve essere effettuata al momento della rilevazione, senza possibilità di correzioni ex post.

Il chiarimento si innesta sulla distinzione tra fase di ricerca e fase di sviluppo. Nella prima, i costi sono sempre imputati a conto economico; nella seconda si apre la possibilità della capitalizzazione. L'operazione, però, è subordinata al soddisfacimento simultaneo di condizioni stringenti: fattibilità tecnica, capacità di utilizzo, benefici economici futuri o potenziale di servizio, disponibilità delle risorse e misurabilità attendibile dei costi. Solo in presenza di tali requisiti, i costi del personale direttamente attribuibili e adeguatamente documentati possono essere iscritti tra le immobilizzazioni immateriali.

Resta centrale il nodo del timing: la capitalizzazione può iniziare solo dal momento in cui tutte le condizioni risultano soddisfatte per la prima volta. Tutti i costi precedenti restano definitivamente imputati a conto economico, rendendo essenziale la corretta individuazione del passaggio alla fase di sviluppo.

Sul piano operativo, gli enti di ricerca presentano spesso criticità strutturali: sovrapposizione tra attività di ricerca e sviluppo, difficoltà nella tracciabilità delle attività del personale, sistemi di rilevazione delle ore non sempre affidabili e difficoltà nel dimostrare il potenziale di servizio. Ne deriva che la capitalizzazione dei costi del personale rappresenta un'area ad elevato rischio applicativo. Il tema non riguarda più la possibilità teorica di capitalizzare, ma la capacità concreta di sostenere tale scelta in sede di controllo. L'apertura alla capitalizzazione implica una responsabilità organizzativa significativa e richiede strumenti di governance adeguati. Senza un sistema documentale robusto, la capitalizzazione rischia di trasformarsi da opportunità a fattore di criticità.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Contributi per le opere, niente spalma-proventi: l'Accrual registra tutto in un esercizio

Di Andrea Biekar e Patrizia Ruffini

La Ragioneria generale dello Stato chiude il cerchio sul trattamento contabile dei contributi vincolati destinati alla realizzazione di opere e altre immobilizzazioni materiali. Con [la Faq 24](#) viene confermato che, nei contributi in entrata soggetti a rendicontazione disciplinati dall'ITAS 9, il provento va rilevato per intero nell'esercizio in cui viene meno la passività, cioè quando l'ente beneficiario trasmette la rendicontazione corretta. Non conta, invece, l'accettazione formale da parte dell'amministrazione finanziaria.

Il chiarimento riguarda i trasferimenti condizionati disciplinati dall'ITAS 9. In base al principio contabile, le somme ricevute non possono essere iscritte subito a conto economico quando sono soggette a condizioni che impongono la realizzazione di una prestazione oppure la restituzione delle risorse in caso di mancato adempimento. In questi casi, l'ente deve iscrivere una passività fino a quando la condizione non si è realizzata.

È il caso tipico dei contributi per la costruzione di opere pubbliche. Finché l'investimento non è completato e correttamente rendicontato, l'obbligazione verso il soggetto erogatore resta in vita e il contributo continua a essere rappresentato come una passività patrimoniale.

La passività si estingue e il provento si rileva nel momento in cui l'ente adempie alla condizione prevista dal finanziamento. Le Linee guida dell'ITAS 9 sono esplicite: nell'esempio dedicato alla costruzione di un immobile si precisa che, durante tutta la fase di realizzazione, non emerge alcun provento ma solo una passività, destinata a venir meno al completamento dell'opera.

Da qui un corollario importante: gli stati di avanzamento lavori non incidono sul conto economico,

perché non fanno venir meno la condizione posta dal trasferimento.

La Faq chiarisce anche il momento esatto in cui il vincolo può dirsi superato. Il riferimento corretto è la trasmissione della rendicontazione corretta da parte dell'ente beneficiario, non la successiva verifica o accettazione formale dell'amministrazione finanziatrice. Quest'ultima, semmai, può dar luogo a un evento successivo, con effetti da registrare negli esercizi successivi se emergono contestazioni o rideterminazioni dell'importo riconosciuto.

Il secondo punto, forse il più delicato, riguarda il disallineamento temporale tra provento e ammortamenti. Anche qui la risposta è netta: il contributo non va spalmato lungo la vita utile del bene. Il provento si rileva integralmente nell'esercizio in cui la passività viene meno, senza alcuna ripartizione successiva.

Gli ITAS non prevedono un meccanismo analogo ai risconti passivi della contabilità economico-patrimoniale del Dlgs 118/2011. Una volta completata l'opera e trasmessa la rendicontazione, il provento è interamente maturato e va iscritto per l'intero importo.

L'unica eccezione richiamata dalla Ragioneria è quella in cui l'atto di concessione non si limiti a subordinare il trasferimento alla realizzazione dell'opera, ma imponga anche un obbligo di gestione o mantenimento del bene per un periodo pluriennale. In questo caso, illustrato dall'esempio 19 delle Linee guida ITAS 9, la condizione si realizza progressivamente e il provento può essere riconosciuto in misura corrispondente all'adempimento dell'obbligo nel tempo.

Per evitare che il disallineamento tra il provento, concentrato in un solo esercizio, e gli ammortamenti, distribuiti su più anni, renda poco leggibile il bilancio, la Ragioneria richiama infine il ruolo della nota integrativa. L'ente dovrà spiegare l'importo del trasferimento rilevato, il valore dell'immobilizzazione realizzata, la vita utile stimata del bene e gli effetti che la diversa dinamica temporale produce sul risultato economico degli esercizi successivi.

Se utile, potrà essere inserito anche un prospetto di riconciliazione tra il contributo contabilizzato e gli ammortamenti futuri dell'investimento finanziato. In questo modo il lettore del bilancio può capire subito che il provento è già stato interamente rilevato, mentre il costo si distribuirà nel tempo.

Leggi l'[articolo](#).

Risorse



Dipartimento per le politiche della famiglia. Pubblicato l'elenco definitivo dei comuni beneficiari del finanziamento per lo svolgimento di attività socioeducative in favore dei minori per l'annualità 2026

È pubblicato l'elenco definitivo dei comuni beneficiari del finanziamento per lo svolgimento di attività socioeducative in favore dei minori per l'annualità 2026. Seguirà la pubblicazione del decreto, comprensivo delle risorse assegnate a ciascun comune.

Leggi l'[articolo](#).



Dipartimento Sport. Sport e periferie 2025: scorrimento dei progetti ammessi al contributo

Si comunica che, nell'ambito dell'Avviso pubblico "Sport e Periferie 2025", è stato possibile procedere allo scorrimento degli elenchi dei progetti ammessi a contributo.

Tale risultato, frutto di una mirata azione governativa, guidata dal Ministro per lo sport e i giovani,

Andrea Abodi, è avvenuto attraverso il finanziamento di ulteriori proposte progettuali, facendo ricorso alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).

Con ulteriori 70 milioni di euro circa, è stata infatti ampliata la platea dei beneficiari, sostenendo ulteriori interventi finalizzati alla riqualificazione ed al potenziamento dell'impiantistica sportiva, con particolare attenzione ai contesti territoriali vulnerabili.

Con apposito decreto del Capo del Dipartimento per lo sport, è stato dunque approvato l'elenco aggiornato dei soggetti beneficiari, comprensivo degli ulteriori interventi finanziati a seguito dello scorrimento.

L'iniziativa conferma la determinazione del Governo nel promuovere lo sport quale strumento di inclusione sociale, rigenerazione urbana e sviluppo dei territori.

Leggi l'[articolo](#).

PNRR



ANCI. Pnrr Istruzione, avviso MIM finanziamento esigenze urgenti per interventi di edilizia scolastica

Con riferimento a tutte le misure Istruzione PNRR (Piano asili nido e scuola infanzia, mense, scuole nuove, messa in sicurezza e palestre) il MIM ha pubblicato l'Avviso pubblico 27 maggio 2026, rivolto ai Comuni, le Province, comprese le Province autonome di Trento e di Bolzano, i Liberi Consorzi, gli Enti di decentramento regionale, le Città metropolitane e la Regione Valle d'Aosta, per la presentazione di richieste di finanziamento destinate a far fronte a esigenze indifferibili e urgenti per completare gli interventi non ultimati alla data del 20 novembre 2025, al fine di garantire il conseguimento dei target PNRR.

Le richieste di contributo dovranno essere presentate entro le ore 18.00 del 12 giugno 2026, attraverso il portale del Ministero dell'istruzione e del merito al seguente link: <https://pnrr.istruzione.it/>, secondo le modalità operative indicate nell'Avviso e nei relativi manuali.

La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari a 20 milioni di euro. Il contributo richiedibile entro il limite massimo di euro 400 mila per ciascun intervento. Ogni ente può presentare un massimo di 2 proposte, di cui ognuna riferita ad un singolo CUP. I comuni capoluoghi di provincia, anche costituiti da più enti locali, le città metropolitane possono presentare un massimo di 4 proposte, di cui ognuna riferita ad un singolo CUP.

Non sono ammesse le richieste di finanziamento relative ad interventi che abbiano ricevuto le risorse del Fondo per le Opere Indifferibili (FOI).

Tra le spese ammissibili quelle per lavori; mentre tra le spese non ammissibili quelle per forniture di arredi mobili e attrezzature; spese per traslochi, pulizie, trasferimenti, incluso l'affitto di spazi ed edifici e il noleggio e l'acquisto di strutture temporanee.

Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito sarà approvata la graduatoria redatta in base ai punteggi per ciascuna richiesta inoltrata.

Per eventuali richieste di chiarimento scrivere al seguente indirizzo e-mail: ediliziascolastica@istruzione.it entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 8 giugno 2026, con l'indicazione nell'oggetto "Avviso 20 milioni".

Leggi l'[articolo](#).

Tributi



IFEL. La natura tributaria del CUP e i nuovi adempimenti per i Comuni

La Corte di cassazione, Sezioni unite, sentenza 1° maggio 2026, n. 12225, ha statuito che “il canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, comma 816-847, della legge n. 160 del 2019, ha, in ogni caso, natura tributaria”.

Si tratta di un arresto largamente prevedibile come segnalato da IFEL fin dall’emanazione del nuovo prelievo, anche in considerazione di precedenti pronunce della Corte costituzionale sulla natura dei prelievi patrimoniali poi assorbiti dal CUP.

La nota di approfondimento si propone di ripercorrere i passaggi salienti della sentenza della Suprema corte, ma soprattutto di individuare le conseguenze applicative e le necessarie azioni che dovranno essere implementate dai Comuni a seguito della dichiarazione della natura tributaria del CUP.

Leggi l'[articolo](#).



IFEL. Rottamazione quinquies: prorogato al 31 luglio il termine per l’adesione dei Comuni

Con un emendamento approvato dalla Commissione finanze del Senato al ddl di conversione del decreto legge n.63/2026, cd. “di Carburanti ter”, è stata disposta la proroga al 31 luglio dei termini per l’adesione alla “rottamazione quinquies” da parte di tutti gli enti territoriali. Slittano anche le successive scadenze operative per AdE-R e per i debitori interessati.

Si riporta di seguito il nuovo testo della legge di estensione agli enti territoriali della “rottamazione quinquies” con tutte le scadenze aggiornate.

La proroga riguarda la definizione agevolata prevista dal dl 38/2026, convertito lo scorso 22 maggio (legge 88/2026), per i debiti tributari e non tributari risultanti dai carichi affidati dalle Regioni e dagli enti locali, compresi i Comuni, all’Agenzia delle entrate-Riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023. Restano esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti. Per i Comuni, la modifica principale riguarda il termine per l’adozione e la comunicazione del provvedimento consiliare con cui l’ente decide di applicare la rottamazione quinquies alle proprie entrate. Il termine, inizialmente fissato al 30 giugno 2026, è prorogato al 31 luglio 2026. Come ampiamente osservato dall’Anci e da IFEL nelle scorse settimane, il termine del 30 giugno risultava troppo ravvicinato per la generalità degli enti e proibitivo per i numerosi Comuni coinvolti nelle tornate elettorali locali di maggio e giugno.

Entro il nuovo termine del 31 luglio, il Comune deve avere pubblicato il provvedimento sul proprio sito internet istituzionale e deve averlo comunicato all’agente della riscossione, secondo le modalità rese disponibili da quest’ultimo. L’efficacia del provvedimento continua a decorrere dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente. Resta ferma la trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici.

La proroga produce effetti anche sulle attività dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. I dati necessari a individuare i carichi definibili saranno resi disponibili ai debitori nell’area riservata del sito istituzionale dell’agente della riscossione a decorrere dal 15 ottobre 2026, e non più dal 15 settembre 2026.

Cambia anche il periodo entro il quale i debitori potranno presentare la dichiarazione di adesione. La finestra temporale viene spostata dal periodo 16 settembre-31 ottobre 2026 al periodo 16

ottobre-15 dicembre 2026. Entro il 15 dicembre 2026 sarà possibile anche integrare la dichiarazione già presentata.

È prorogato inoltre il termine per il pagamento delle somme dovute. Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027, oppure in un massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari importo. In caso di rateizzazione, le prime cinque rate scadranno il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2027. Le rate dalla sesta alla cinquantaquattresima scadranno il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028

In caso di pagamento rateale, gli interessi al tasso del 3 per cento annuo decorreranno dal 1° aprile 2027.

Slitta anche il termine entro cui l'agente della riscossione deve comunicare ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, l'importo delle singole rate e le relative scadenze. La comunicazione dovrà essere inviata entro il 28 febbraio 2027, anziché entro il 31 dicembre 2026.

La proroga interviene quindi sui principali termini operativi della procedura, ma non modifica l'impianto della disciplina, già analizzato con la nota Ifel del 18 maggio 2026 "L'adesione alla rottamazione quinquies". Restano ferme, salvo le nuove scadenze, le condizioni previste per l'accesso alla definizione agevolata e i limiti già stabiliti per i carichi degli enti territoriali.

Per i Comuni interessati, la nuova scadenza del 31 luglio 2026 rappresenta il termine operativo essenziale entro cui completare l'iter del provvedimento di adesione, pubblicarlo sul sito istituzionale e trasmetterlo all'agente della riscossione.

Decreto-legge 27 marzo 2026, n.38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n.88.

Art. 10-quinquies. Estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali. (Modifiche approvate in evidenza)

1) Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applicano, con le seguenti deroghe, a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali che, nell'esercizio della propria e autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate:

a) a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;

b) il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 15 dicembre 2026;

c) il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno 2027 e quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal primo aprile 2027.

d) l'agente della riscossione invia la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 92, della legge n. 199 del 2025 entro il 28 febbraio 2027;

e) gli effetti di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 marzo 2027;

f) per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati,

compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

2. I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici.

Leggi l'[articolo](#).



Agenzia delle Entrate. Superbonus: obbligo di variazione catastale per i miglioramenti che aumentano la rendita dell'immobile

La Risoluzione numero 21/E del 5 giugno 2026 dell'Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in merito agli obblighi di aggiornamento catastale per gli immobili che sono stati oggetto di interventi edilizi legati al Superbonus.

Il documento nasce in attuazione della Legge di Bilancio 2024, la quale ha demandato all'Amministrazione finanziaria il compito di incrociare le banche dati per verificare se sia stata regolarmente presentata la dichiarazione di variazione (Docfa) nei casi in cui le opere eseguite abbiano comportato un mutamento della rendita.

Il principio fondamentale espresso dall'Agenzia attiene ai criteri propri dell'estimo catastale, secondo cui l'obbligo di variazione non scatta esclusivamente in presenza di modifiche edilizie macroscopiche, quali l'ampliamento volumetrico, la fusione o il frazionamento delle unità. Al contrario, l'elemento discriminante è rappresentato dall'incremento della redditività ordinaria dell'immobile. Di conseguenza, sussiste l'obbligo di aggiornare gli atti catastali ogniqualvolta le migliorie strutturali o tecnologiche apportate determinino un apprezzabile innalzamento del livello qualitativo e funzionale del fabbricato, tale da accrescerne stabilmente la capacità reddituale potenziale e da richiederne un nuovo classamento.

Sulla base di questo presupposto, assumono una potenziale rilevanza catastale le principali lavorazioni agevolate dal Superbonus, come l'installazione del cappotto termico, la sostituzione degli impianti di climatizzazione con sistemi ad alta efficienza, la posa di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo e gli interventi di adeguamento antisismico.

L'accertamento della sussistenza o meno dell'obbligo di aggiornamento catastale richiede una valutazione tecnica puntuale e non automatica, fondata sull'impatto concreto che le opere complessivamente eseguite hanno sulla rendita del bene rispetto al contesto territoriale e alle unità comparabili.

Per i dipartimenti di ragioneria, i consulenti e i revisori, l'analisi della conformità catastale post-Superbonus rappresenta un elemento di cruciale importanza, sia per la corretta determinazione del valore patrimoniale degli immobili in bilancio, sia per la prevenzione di contestazioni fiscali legate alle imposte locali (IMU) e patrimoniali.

Leggi l'[articolo](#).



MEF. Relazione della Commissione ministeriale per l'analisi del magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-Riscossione

Publicata la Relazione della Commissione ministeriale per l'analisi del magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-Riscossione che contiene una analisi del magazzino della riscossione e proposte al Ministro dell'Economia e delle Finanze in merito al discarico delle quote affidate nel periodo 2000-2010.

Leggi l'[articolo](#).

Fiscale



Agenzia delle Entrate. Compliance IVA 2025: regole per promuovere il ravvedimento spontaneo

Il provvedimento emanato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate stabilisce i criteri e i presupposti procedurali volti a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari con riferimento all'anno d'imposta 2025. Tale intervento si prefigge lo scopo di sollecitare la regolarizzazione preventiva da parte dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, qualora l'Amministrazione finanziaria rilevi potenziali anomalie o omissioni prima dell'attivazione delle ordinarie procedure di accertamento.

L'azione di monitoraggio si focalizza sulla verifica della coerenza esterna dei dati, attuata mediante il raffronto sistematico tra le risultanze delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici e le dichiarazioni annuali presentate. Nello specifico, i flussi comunicativi interessano i contribuenti che abbiano omesso integralmente la presentazione della dichiarazione IVA per l'esercizio 2025, ovvero coloro la cui dichiarazione risulti priva di elementi fondamentali, quali il quadro VE, relativo alle operazioni attive, o il quadro VJ, concernente particolari fattispecie di inversione contabile. Analogamente, la procedura di compliance si attiva laddove l'ammontare complessivo delle operazioni attive dichiarate non superi la soglia di mille euro e risulti, al contempo, inferiore rispetto al volume d'affari tracciato dai sistemi informatici dell'anagrafe tributaria.

Al fine di garantire la certezza della notifica, l'Agenzia delle Entrate provvede alla trasmissione della relativa comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata presso il domicilio digitale del contribuente. In ogni caso, la documentazione di dettaglio, contenente gli elementi di incoerenza e i relativi prospetti esplicativi, viene inserita all'interno dell'area riservata del portale istituzionale, specificamente nella sezione del Cassetto fiscale dedicata all'istituto dell'adempimento spontaneo. Le medesime informazioni rimangono accessibili anche ai professionisti e agli intermediari abilitati, previo conferimento di regolare delega di consultazione.

A seguito della ricezione della segnalazione, il soggetto interessato può optare per due differenti modalità di definizione della propria posizione giuridica. Qualora ritenga infondati i rilievi mossi dall'Amministrazione, o laddove le discrepanze siano giustificate da specifici regimi di esenzione o sospensione, il contribuente ha la facoltà di produrre elementi giustificativi e memorie difensive, da trasmettere esclusivamente attraverso il canale telematico dedicato. Diversamente, in presenza di un effettivo errore o di un'omissione, il contribuente può sanare la violazione mediante il tempestivo invio della dichiarazione omessa o integrativa, beneficiando della riduzione delle sanzioni edittali secondo le disposizioni che disciplinano l'istituto del ravvedimento operoso.

Leggi l'[articolo](#).



Agenzia delle Entrate. Servizio analisi dell'acqua: niente IVA agevolata per i soli controlli di laboratorio

La risposta all'interpello numero 120 del 2026 dell'Agenzia delle Entrate affronta la questione del corretto regime fiscale, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, da applicare alle prestazioni aventi ad oggetto l'analisi della qualità e della potabilità dell'acqua all'interno degli edifici residenziali.

Il caso nasce dal quesito posto da una società operante come laboratorio di analisi privato, incaricata da vari amministratori di condominio di effettuare campionamenti e verifiche microbiologiche e chimiche sui punti di prelievo delle abitazioni, anche al fine di prevenire rischi sanitari come la diffusione del batterio della legionella.

L'istante sosteneva di poter beneficiare dell'aliquota IVA agevolata al dieci per cento, assimilando tale attività ai servizi di manutenzione ordinaria degli impianti idrici o alle prestazioni di controllo periodico collegate alla gestione dei beni comuni. All'interno del parere viene tuttavia evidenziato che la società si limita esclusivamente all'esecuzione delle indagini di laboratorio e ai relativi sopralluoghi preliminari, senza assumere in alcun modo l'incarico della manutenzione tecnica, della riparazione o della gestione attiva della rete idrica condominiale o dei singoli appartamenti.

Sulla base di tale presupposto, l'Amministrazione finanziaria ha respinto la tesi del contribuente, chiarendo che il servizio prestato non è direttamente riconducibile a un'attività di verifica dell'efficienza e della funzionalità strutturale dell'impianto, bensì a una mera certificazione di salubrità del bene distribuito. L'Agenzia delle Entrate ha infine ricordato il principio giurisprudenziale consolidato secondo cui le norme che prevedono aliquote ridotte, derogando al regime ordinario, rivestono carattere eccezionale e devono essere interpretate in modo rigoroso e restrittivo, escludendo qualsiasi estensione analogica. Di conseguenza, i servizi di analisi qualitativa dell'acqua in esame non possono godere dell'agevolazione e devono essere assoggettati all'aliquota IVA ordinaria.

Leggi l'[articolo](#).

Personale



Corte dei Conti. Fondo risorse decentrate: ammesso il recupero retroattivo ma solo per la quota stabile

La Corte dei conti risponde a un quesito concernente le modalità di costituzione del Fondo risorse decentrate per il personale non dirigenziale, con particolare riferimento alle annualità pregresse in cui tale fondo non sia stato istituito o sia stato stanziato in misura insufficiente.

I magistrati contabili hanno chiarito che, qualora un Comune non abbia provveduto a stanziare le risorse per il Fondo in una o più annualità precedenti, l'amministrazione può disporre, nell'esercizio in corso, lo stanziamento delle somme necessarie per ricostituire il Fondo stesso. Tale facoltà di recupero retroattivo è tuttavia limitata esclusivamente alla componente stabile del Fondo, ossia a quella quota di risorse storicamente consolidata e destinata a garantire la continuità dei trattamenti economici accessori ordinari. La medesima regola si applica anche nel caso in cui le risorse stanziate nei bilanci degli esercizi passati siano risultate parziali e insufficienti a coprire l'intero ammontare della quota stabile spettante.

Al contrario, rimangono escluse da qualsiasi possibilità di recupero successivo le risorse variabili, le quali sono strettamente ancorate alle disponibilità finanziarie del singolo esercizio di riferimento e collegate a specifici obiettivi annuali. La Sezione ha infine precisato che la ricostituzione tardiva della parte stabile del Fondo resta subordinata alla verifica degli equilibri di bilancio e all'attestazione che tali somme non siano già state utilizzate per altre finalità nel corso degli

esercizi interessati.
Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Limiti al salario accessorio e prima istituzione della dirigenza

Il limite finanziario al trattamento accessorio del personale è cogente, inderogabile e opera sull'ammontare globale delle risorse destinate a tutte le categorie di dipendenti.

Di conseguenza, la riorganizzazione interna che preveda l'istituzione per la prima volta della dirigenza non consente in alcun modo di incrementare il budget totale del salario accessorio dell'amministrazione. Per finanziare il fondo della nuova dirigenza in mancanza di parametri storici, è possibile stimare le risorse necessarie basandosi sulle medie retributive di altri enti, come previsto dalla contrattazione collettiva. Tuttavia, la conformità al tetto di spesa complessivo deve essere tassativamente garantita attraverso economie compensative, riducendo in pari misura le risorse destinate al trattamento accessorio delle altre categorie di personale già in servizio.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Dipendenti comunali: il passaggio a tempo pieno aumenta la spesa e deve rispettare i vincoli assunzionali

La deliberazione numero 129 del 2026 della Sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei conti risponde a un quesito concernente i vincoli finanziari associati alla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti comunali da tempo parziale a tempo pieno. Nello specifico, l'istanza mirava a chiarire se tale incremento orario debba essere considerato alla stregua di una nuova assunzione e, di conseguenza, se sia soggetto al rispetto del valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti previsto dalla normativa vigente.

I magistrati contabili, richiamando l'orientamento consolidato della Sezione delle Autonomie, hanno chiarito che il passaggio dal tempo parziale al tempo pieno non costituisce una nuova instaurazione del rapporto di impiego, in quanto il vincolo lavorativo originario con l'amministrazione rimane unico e ininterrotto. Ciononostante, sotto il profilo strettamente finanziario, l'incremento delle ore lavorative genera un aumento di spesa che deve necessariamente sottostare ai medesimi vincoli di sostenibilità economica previsti per le nuove assunzioni dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge numero 34 del 2019 e dal relativo decreto ministeriale attuativo del 17 marzo 2020.

Pertanto, la Sezione ha stabilito che la trasformazione a tempo pieno è legittima solo a patto che l'operazione sia preventivamente inserita nella programmazione del fabbisogno di personale all'interno del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO). Inoltre, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente deve asseverare il rispetto degli equilibri di bilancio pluriennali. Infine, il calcolo della sostenibilità finanziaria deve verificare che la differenza tra il costo del rapporto a tempo parziale e quello del nuovo rapporto a tempo pieno non comporti il superamento dei valori soglia massimi stabiliti per la fascia demografica di appartenenza del Comune.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Stop ai co.co.co. nella P.A. con nullità dei contratti e sanzioni per i dirigenti

La recente deliberazione numero 63 del 2026 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Piemonte ha confermato il divieto assoluto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Questa disposizione, contenuta nell'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo numero 165 del 2001, colpisce tutti i rapporti lavorativi che si traducono in prestazioni esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano governate dall'ente committente anche in merito ai tempi e ai luoghi di lavoro. L'efficacia di questo blocco generalizzato, dopo vari rinvii legislativi, è scattata definitivamente il primo luglio 2019, interessando esclusivamente i contratti sottoscritti a partire da quella data e non le collaborazioni precedenti ancora in corso di esecuzione.

L'introduzione di questa severa limitazione risponde alla precisa volontà politica di contrastare il fenomeno del precariato storico nel settore pubblico, riconducendo l'organizzazione del lavoro alle sole forme contrattuali ordinarie e stabili a garanzia dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Sotto il profilo economico e finanziario, la norma si allinea al principio costituzionale del pareggio di bilancio previsto dall'articolo 81 della Costituzione, poiché costringe gli enti a una programmazione più trasparente e sostenibile del fabbisogno di personale, eliminando spese frammentarie e potenziali passività non previste.

Per garantire il rispetto di tale precetto, il legislatore ha previsto un severo impianto sanzionatorio in caso di violazione, stabilendo innanzitutto la nullità radicale del contratto irregolare. Inoltre, i funzionari responsabili della stipula sono chiamati a rispondere direttamente a titolo di responsabilità erariale per il danno arrecato alle finanze pubbliche. Infine, per i dirigenti che contravvengono al divieto normativo scatta la responsabilità prevista dall'articolo 21 del Testo Unico del Pubblico Impiego, la quale comporta l'impossibilità assoluta di ricevere la retribuzione di risultato.

Leggi l'[articolo](#).



TAR. Progressioni P.A.: il riconoscimento dei percorsi Syllabus è una scelta discrezionale dell'amministrazione

La valorizzazione dei percorsi formativi all'interno della piattaforma Syllabus, ai fini delle progressioni di carriera del personale pubblico, rappresenta una scelta totalmente discrezionale delle singole amministrazioni.

L'ente d'appartenenza conserva l'insindacabile facoltà di individuare i titoli valutabili e di determinare i relativi criteri di attribuzione del punteggio nelle procedure selettive interne, incontrando come unico limite generale quello della manifesta irragionevolezza.

A tal proposito, i giudici amministrativi hanno chiarito che la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 23 marzo 2023, pur raccomandando alle amministrazioni di valorizzare tali attività didattiche, esprime esclusivamente un indirizzo di carattere programmatico e generale, privo di una reale natura vincolante o precettiva. Pertanto, l'autonomia organizzativa di ciascun ente rimane del tutto impregiudicata nel definire le regole delle selezioni in base alle proprie specifiche esigenze.

Dello stesso tenore sono le indicazioni ufficiali fornite dalle FAQ della stessa piattaforma Syllabus, che funge da hub per lo sviluppo delle competenze dei dipendenti pubblici. Le linee guida del portale specificano infatti che, sebbene ogni corso si concluda con un test finale e il rilascio di un badge di padronanza, il riconoscimento della validità di tali certificazioni per scatti orizzontali, verticali o concorsi è rimesso alla valutazione esclusiva dell'amministrazione. Di conseguenza, dal momento che tale condizione di non automaticità del titolo era nota in partenza, la scelta di non assegnare un punteggio ai percorsi Syllabus non può essere considerata viziata da irragionevolezza.

Leggi l'[articolo](#).



ARAN. Ultimi orientamenti applicativi pubblicati

L'Aran l'8 giugno ha pubblicato gli ultimi orientamenti applicativi in materia di: buoni pasto e smart working, compensi istat, aspettativa per motivi personali e comporto.

Al fine della maturazione del buono pasto in lavoro agile e in lavoro da remoto, quali sono le condizioni legittimanti? È necessario rilevare la pausa?

- **Id: 37481**

Il CCNL 2022-2024 del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 23.02.2026, all'art. 41, comma 3 bis, ha introdotto per la prima volta la previsione della maturazione del buono pasto anche in modalità agile.

La norma in parola dispone che *“Ai fini dell'erogazione del buono pasto, le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalità agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza”*.

Il lavoro agile, per definizione, non comporta la misurazione della durata della prestazione, pertanto, la norma contrattuale ha introdotto un automatismo, equiparando convenzionalmente la durata della prestazione resa in modalità agile a quella che il lavoratore avrebbe dovuto rendere nella medesima giornata se avesse lavorato in presenza. Ciò al fine di definire la durata teorica della singola giornata di lavoro resa in modalità agile e la conseguente erogazione del buono pasto.

Sul punto, appare utile evidenziare che nel lavoro agile, a differenza di quanto avviene per il lavoro da remoto, non essendo prevista la misurazione dell'orario di lavoro, non può essere previsto alcun rilevamento della pausa ai fini della maturazione del buono pasto; mentre, nel lavoro da remoto, trattandosi di una modalità prestazionale che, da un punto di vista dell'orario e delle pause, è assoggettata alle stesse regole del lavoro in presenza, compresa la maturazione del buono pasto è necessario rilevare la pausa con gli strumenti e le modalità previste dall'amministrazione.

I compensi incentivanti le attività connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti devono transitare dal Fondo risorse decentrate? E come vengono ripartiti? Tali attività devono essere rilevate tramite marcatempo?

- **Id: 37483**

La disposizione contrattuale contenuta all'art. 70- ter “Compensi ISTAT”, del CCNL del comparto Funzioni Locali 2016-2028 del 21.5.2018, recita testualmente:

“1.Gli enti possono corrispondere specifici compensi al personale per remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti, rese al di fuori dell'ordinario orario di lavoro.

2.Gli oneri concernenti l'erogazione dei compensi di cui al presente articolo trovano copertura esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfetario riconosciuto dall'Istat e dagli Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge, confluita nel Fondo Risorse decentrate, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c).”

Appare utile evidenziare che gli specifici compensi ivi previsti, finalizzati a remunerare le prestazioni in esame, rese al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, per espressa previsione contrattuale, devono trovare copertura esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfetario riconosciuto dall'Istat e dagli Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge, confluita nel Fondo Risorse decentrate, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c) (norma richiamata e confermata dall'art. 79, comma 2, lett. a) del CCNL del 16.11.2022.

Per quanto riguarda l'individuazione dei criteri per l'attribuzione di tali trattamenti, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. g) del CCNL del 23 febbraio 2026, i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva sono rimessi contrattazione collettiva integrativa.

Da ultimo, con riferimento alle modalità di rilevamento di dette attività, trattandosi di misure di

natura gestionale di prerogativa datoriale, il CCNL non entra nel merito delle stesse.

La previsione contrattuale contenuta all'art. 39, comma 2, del CCNL 21.05.2018, relativa all'aspettativa per moti personali, ai sensi della quale "L' aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto", come deve essere interpretata in caso di insorgenza di malattia durante detto periodo?

- **Id: 37485**

La norma contrattuale riferita all'aspettativa per motivi personali di cui all'art. 39, comma 2, del CCNL 21.05.2018, ai sensi della quale "L'aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto", si limita a dire che, fermo restando che per calcolare il periodo di comporto si deve retroagire di 3 anni di calendario, eventuali periodi di aspettativa non retribuita non si sommano alle assenze per malattia in quanto il periodo di comporto, non è il triennio di osservazione, ma i 18 mesi di conservazione del posto retribuiti in modo decrescente (100%-90%-50%).

Leggi l'[articolo](#).



AGEL. Progressioni verticali nella PA: valutabili solo i corsi con esame finale superato, altrimenti violato il principio di merito

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 04145/2026 (R.G. n. 09571/2025), pubblicata il 22 maggio 2026, interviene in materia di progressioni verticali nella pubblica amministrazione, riaffermando un principio rigoroso in tema di valutazione dei titoli formativi nelle procedure selettive interne.

Il Collegio chiarisce che, laddove la lex specialis preveda l'attribuzione di punteggio per "corsi di formazione superati con esito positivo", tale formula non può essere interpretata in senso estensivo fino a ricomprendere la mera frequenza del percorso formativo. Al contrario, essa implica necessariamente il superamento di una verifica finale, idonea ad attestare l'effettiva acquisizione delle competenze.

La decisione si fonda sul principio di autovincolo dell'amministrazione, per cui la disciplina del bando vincola rigidamente l'azione valutativa della commissione, nonché sul criterio letterale dell'interpretazione, secondo cui in claris non fit interpretatio. Ne consegue che non è consentito equiparare corsi conclusi con esame finale a percorsi privi di accertamento conclusivo.

Sul piano sistematico, il Consiglio di Stato richiama inoltre il principio di meritocrazia di cui all'art. 97 Cost., osservando che la valorizzazione delle competenze nella progressione tra aree deve essere ancorata a un effettivo riscontro delle conoscenze acquisite. Diversamente, una valutazione fondata sulla sola partecipazione ai corsi determinerebbe un appiattimento selettivo incompatibile con la logica concorsuale e con l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Il Collegio evidenzia altresì la coerenza della soluzione con la disciplina contrattuale del comparto e con le indicazioni interpretative della prassi amministrativa, le quali richiamano l'esigenza di un accertamento finale delle competenze come elemento qualificante della formazione valutabile.

In conclusione, la sentenza afferma che, nelle procedure di progressione verticale, possono essere oggetto di attribuzione di punteggio esclusivamente i corsi di formazione conclusi con verifica finale positiva, con conseguente illegittimità dell'attribuzione di punteggi fondati sulla sola frequenza. Il principio assume rilievo generale nella delimitazione del potere valutativo delle commissioni e nella corretta applicazione della lex specialis concorsuale.

Leggi l'[articolo](#).



ARAN. Welfare contrattuale finanziato dal Fondo risorse decentrate: i chiarimenti dell'Agencia delle Entrate

L'Agencia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 956-32/2026 del 5 giugno 2026, ha fornito i chiarimenti richiesti dall'ARAN in ordine al trattamento fiscale dei benefici di welfare integrativo riconosciuti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e finanziati a carico del Fondo risorse decentrate.

L'ARAN aveva sottoposto due quesiti specifici: se i benefici destinati al welfare in sede di contrattazione integrativa, con copertura a carico del Fondo risorse decentrate, concorrano o meno alla formazione del reddito di lavoro dipendente; e se la medesima disciplina si applichi anche ai benefici finanziati con la quota del Fondo alimentata da residui dell'anno precedente o da residui delle risorse destinate al lavoro straordinario.

L'Agencia delle Entrate ha confermato che i benefici in questione non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a condizione che rientrino nelle fattispecie disciplinate dall'articolo 51, commi 2 e 3, ultimo periodo, del TUIR.

Con riguardo al secondo quesito, l'Agencia delle Entrate ha precisato che il medesimo regime di non imponibilità si applica anche ai benefici finanziati con le quote del Fondo costituite da residui di anni precedenti o da residui delle risorse per il lavoro straordinario.

Si allega la richiesta di consulenza formulata dall'Aran e la risposta fornita dall'Agencia delle Entrate.

Leggi l'[articolo](#).

Contenuto extra



MEF. Patrimonio della PA: avviata la rilevazione dei beni immobili pubblici per l'anno 2025

Il Dipartimento dell'Economia ha avviato il censimento dei beni immobili pubblici detenuti dalle Amministrazioni pubbliche al 31 dicembre 2025, ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Il termine per l'aggiornamento dei dati e per l'invio della comunicazione tramite l'applicativo Immobili del Portale dei Servizi dei Dipartimenti del Tesoro e dell'Economia, è fissato al 30 settembre 2026. La comunicazione dovrà essere effettuata anche in caso di assenza di beni da dichiarare (dichiarazione negativa).

Le Amministrazioni sono invitate a prestare la massima attenzione nella compilazione della rilevazione, considerato che la completezza e l'accuratezza delle informazioni fornite sono fondamentali per garantire una corretta conoscenza e una rappresentazione veritiera del patrimonio immobiliare pubblico.

Si evidenzia inoltre che la corretta e tempestiva alimentazione della banca dati costituisce un presupposto essenziale per la formazione dell'inventario patrimoniale alla base del nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale accrual, in attuazione della riforma contabile in corso. A tale riguardo, la Nota del Servizio Studi Dipartimentale (SeSD) RGS-MEF n. 158 del 25 agosto 2025 illustra gli strumenti e le metodologie per la rilevazione e la classificazione delle immobilizzazioni materiali nell'ambito del nuovo quadro contabile.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Immobili pubblici, parte il censimento: tutti i dati al Mef entro il 30 settembre

Di Patrizia Ruffini

Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere entro il 30 settembre 2026 al ministero dell'Economia i dati relativi al [censimento dei beni immobili pubblici](#) riferiti alla data del 31 dicembre 2025. La comunicazione, prevista dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, va effettuata tramite l'applicativo "Immobili" del Portale dei servizi dei Dipartimenti del Tesoro e dell'Economia, anche in caso di assenza di beni da dichiarare, mediante dichiarazione negativa.

Il Dipartimento dell'Economia ricorda che la corretta e tempestiva alimentazione della banca dati costituisce un passaggio rilevante per la formazione dell'inventario patrimoniale, in un quadro collegato al nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale Accrual. In questo contesto si inserisce la nota del Servizio Studi dipartimentale RgS-Mef n. 158 del 29 agosto 2025, che illustra strumenti e metodologie per la rilevazione e la classificazione delle immobilizzazioni materiali secondo lo standard ITAS 4.

La nota segnala il passaggio della banca dati DE-MEF da un modello di rilevazione annuale a un sistema di aggiornamento continuo basato sulla trasmissione delle sole variazioni, con effetti positivi in termini di affidabilità, interoperabilità e qualità dell'informazione patrimoniale. Il documento richiama inoltre la necessità di un set minimo di attributi inventariali coerente con i requisiti dell'ITAS 4, in grado di rappresentare con maggiore dettaglio le dimensioni fisiche, giuridiche, economiche e contabili del patrimonio pubblico.

In tale prospettiva, il nuovo approccio rafforza la logica del controllo effettivo del bene ai fini della rilevazione contabile e supera una visione fondata esclusivamente sul titolo formale di proprietà.

La pubblicazione in formato aperto delle informazioni contenute nella banca dati avverrà al termine della rilevazione, in base all'articolo 9-bis del decreto legislativo 33/2013.

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Consigliere comunale inconfirabile a Amministratore della società in house del Comune

La nomina di un consigliere comunale in carica ad Amministratore Unico della società in house che gestisce servizi pubblici per il medesimo comune di cui è consigliere non è consentita in base al d.lgs. n. 201 del 2022. Il nuovo incarico potrebbe essere assunto solo dopo un anno dalla cessazione di quello politico.

Leggi l'[articolo](#).



ANCI. Opere pubbliche, pubblicato il decreto MIT sul Fondo per la prosecuzione degli interventi

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il decreto direttoriale n. 54 del 30 aprile 2026, volto a disciplinare l'utilizzo del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Lo strumento, nato per contrastare l'aumento dei costi dei materiali e garantire la continuità dei cantieri, rappresenta un passaggio operativo fondamentale per le stazioni appaltanti e gli enti attuatori, che dispongono ora delle linee guida ufficiali per accedere alle risorse e salvaguardare gli interventi in corso.

Leggi l'[articolo](#).



MIT. Autovelox: firmato il decreto per l'omologazione e la disciplina dei dispositivi

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato il decreto autovelox che definisce le procedure di omologazione, di verifica e di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità.

Leggi l'[articolo](#).



Giustizia Amministrativa. Rito appalti: legittimità della sentenza semplificata, project financing e rigore nella rimessione in termini

Nel rito appalti, la definizione del giudizio con sentenza semplificata è legittima se vengono rispettati i termini dimezzati, se si avvisano le parti, se il contraddittorio è integro e se il quadro istruttorio risulta completo a giudizio del magistrato. Con riferimento al project financing, la seconda fase della procedura (la gara per la scelta del concessionario) costituisce a tutti gli effetti un affidamento disciplinato dal codice dei contratti pubblici; ne consegue l'applicazione del rito speciale e del termine di impugnazione di trenta giorni, a prescindere dal fatto che l'oggetto riguardi la gestione di beni demaniali. Infine, la rimessione in termini per errore scusabile mantiene un carattere eccezionale e restrittivo: non può essere concessa in presenza di norme o atti di gara chiari, né può sanare scadenze derivanti da problematiche organizzative interne o comportamenti imputabili alla parte.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Comuni montani, in Conferenza Unificata lo scontro fra sindaci e Governo

Si accende lo scontro tra Governo e sindaci sul nuovo decreto attuativo della legge sulla montagna (legge 131/2025), che ridefinisce l'elenco dei Comuni «montani». Durante l'ultima Conferenza Unificata, i vertici dell'Anci hanno formalizzato una richiesta di sospensione immediata dell'iter, istanza tuttavia respinta con fermezza dal ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli. Il nuovo provvedimento ridisegna la mappa escludendo 616 territori (in larga parte ex «parzialmente montani», incluse grandi città come Roma e Bologna) e inserendone 298, per un totale di 3.715 enti. A fronte delle proteste dei primi cittadini per il rischio di esclusione, il Governo difende la bontà dei nuovi parametri, ricordando che lo schema di regolamento era già stato approvato all'unanimità.

Leggi l'[articolo](#).



Giustizia Amministrativa. Conferenza dei servizi: regola della prevalenza e tutela delle amministrazioni dissenzienti

La conferenza di servizi non è un organo collegiale a sé stante, ma un modulo procedimentale

volto a valutare simultaneamente tutti gli interessi coinvolti. Il criterio della "posizione prevalente" per l'adozione della determinazione finale non si basa su una logica di maggioranza numerica, bensì sul peso qualitativo e sostanziale dei singoli interessi pubblici, bilanciati con discrezionalità e motivazione dall'amministrazione precedente. Di conseguenza, le amministrazioni dissenzienti prive di tutele speciali (interessi sensibili) non possono impugnare l'atto conclusivo, ma hanno soltanto la facoltà di sollecitare l'avvio di un procedimento di autotutela tramite l'indizione di una nuova conferenza, salvaguardando così la celerità e l'efficacia dell'azione amministrativa. Leggi l'[articolo](#).



ANCI. Sinfi 2026: supporto ai Comuni fino a 50.000 abitanti per digitalizzare i dati del sottosuolo

Infratel Italia ha lanciato il progetto SINFI 2026 "Supporto ai comuni", un'iniziativa completamente gratuita riservata ai Comuni fino a 50.000 abitanti per raccogliere, rilevare sul campo, digitalizzare e caricare nel Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture i dati delle reti locali come quella idrica o l'illuminazione pubblica. Finanziato con risorse FSC, il programma permette agli enti locali di adempiere agli obblighi di legge e migliorare la gestione del territorio. Per partecipare, le amministrazioni interessate possono registrarsi sulla piattaforma dedicata e inviare la richiesta a partire da lunedì 8 giugno 2026; a seguito della firma di una convenzione con Infratel, le domande verranno gestite in base all'ordine cronologico di arrivo fino all'esaurimento dei fondi. Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Ammissibilità atti di sindacato ispettivo tra la pubblicazione dei comizi elettorali e la conclusione delle relative operazioni di voto

Il parere stabilisce che, nel periodo tra l'indizione dei comizi elettorali e il voto, il Consiglio comunale può adottare esclusivamente atti urgenti e improrogabili, legati a scadenze di legge o al rischio di gravi danni per l'ente.

Questa limitazione (art. 38, comma 5 del TUEL) serve a evitare attività "propagandistiche" che alterino la par condicio o che vincolino le scelte della futura amministrazione. La valutazione sull'urgenza delle questioni, inclusi gli atti di sindacato ispettivo (mozioni, interrogazioni, ecc.), non spetta preventivamente al Presidente del Consiglio, ma va effettuata caso per caso dallo stesso Consiglio comunale, che se ne assume la responsabilità politica.

Leggi l'[articolo](#).



MEF. Forum PA 2026: l'Intelligenza Artificiale per leggere i dati della finanza locale e supportare le decisioni pubbliche

Al Forum PA 2026, la Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali del Dipartimento delle Finanze ha presentato un innovativo chatbot basato su un'architettura di Intelligenza Artificiale agentica, sviluppato in collaborazione con SOGEI. Il sistema sfrutta la cooperazione tra agenti specializzati e coordinati da un orchestratore per analizzare i complessi dati della finanza comunale, facilitando l'accesso informativo, l'elaborazione quantitativa e l'applicazione di algoritmi avanzati. Lo strumento, concepito per l'uso interno, non sostituisce il ruolo dei tecnici ma ne

amplifica le capacità di analisi e supporto decisionale, ponendosi come un esempio chiave di transizione verso una Pubblica Amministrazione guidata dai dati e più trasparente.

Leggi l'[articolo](#).

SUNTO RAGIONERIA	Rivista edita da Libram S.r.l. (Mira Editore)
Direzione	Patrizia Ruffini
Registrazione	Tribunale di Ancona n. 2197/2017
Info e Abbonamenti	071 9206834 • elisa.biekar@libram.it • www.libram.it